

Guida al PNRR

IN COLLABORAZIONE CON



PNRR
Italia

Aggiornata a febbraio 2022

Riforme

Concorrenza.....	8
Famiglia.....	10
Fisco.....	11
Giustizia.....	20
Inclusione e coesione.....	38
Istruzione e ricerca.....	41
Lavoro.....	47
Professioni.....	50
Digitalizzazione e proprietà industriale.....	51
Pubblica Amministrazione ...	53
Salute.....	62
Transizione ecologica.....	64
Mobilità sostenibile.....	77

Focus su

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.....	79
M1C3 - Turismo e cultura	4.088
M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare.....	100
M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile.....	108
M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	114
M4C2 - Dalla ricerca all'impresa.....	119
M5C1 - Politiche per il lavoro ...	131

Guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) delinea un articolato pacchetto di riforme e investimenti al fine di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tramite il programma Next Generation EU (NGEU).

I fondi a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di euro prestiti, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali del Fondo complementare e 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni:

- le **16 Componenti** sono gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna componente riflette **riforme e priorità di investimento** in un determinato **settore o area** di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari.

In evidenza in questo numero

RIFORME

Fisco riforma fiscale

Riforma della riscossione:
come cambia il meccanismo di
applicazione dell'aggio..... 12

*di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal -
Tax Professional Practice*

Riforma fiscale: imprenditori
individuali e professionisti senza
IRAP 16

*di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal -
Tax Professional Practice*

Giustizia riforma processo civile

Riforma del processo civile: le
modifiche al processo del lavoro.....25

*di Francesco Rotondi - LabLaw
Rotondi & Partner in collaborazione
con KPMG, Tax&Legal*

Riforma del processo civile: il
procedimento semplificato di
cognizione 28

*di Francesco Salerno, Federica
Molinari e Mariavincenza Liuni -
KPMG, Tax&Legal - Legal Disputes
&Resolutions*

Giustizia riforma processo penale

Riforma processo penale:
l'amministrazione dei beni
sequestrati e l'esecuzione della
confisca 31

*di Francesco Marengi Studio
Padovani in collaborazione
con KPMG, Tax & Legal - White-
Collar&Compliance*

Giustizia riforma processo tributario

- le **6 Missioni** sono articolate in linea con i 6 Pilastri menzionati dal Regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility), sebbene la formulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente.

Le 6 Missioni del PNRR sono:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso il testo del PNRR alla Commissione europea il 30 aprile 2021, la quale il 22 giugno 2021 ha proposto una valutazione globalmente positiva.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea.

Il 13 agosto 2021 la Commissione Europea ha erogato il prefinanziamento da circa 25 miliardi di euro all'Italia, che rappresentano il 13% dell'importo complessivo dei prestiti e delle sovvenzioni presenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'erogazione di ulteriori fondi, invece, sarà autorizzata in funzione della realizzazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR.

Come dispone l'articolo 24 del regolamento Ue 2021/241, lo Stato «presenta alla commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario» due volte l'anno. Secondo quanto indicato nel decreto firmato il 6 agosto dal Ministro dell'Economia

Giustizia tributaria da riformare per ridurre il carico della Corte di Cassazione34

di Gianluca Stancati, Christian Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca Nobile e Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

Transizione ecologica

La semplificazione dei procedimenti ambientali: la VIA "fast track"73

di Ilaria Agostinelli - KPMG, Tax & Legal - Environmental Laws

MISSIONI

M1C2 Digitalizzazione, innovazione, competitività nel sistema produttivo

Bonus beni strumentali 4.0: come funziona nel settore sanitario 82

di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

Bonus beni strumentali e transizione ecologica: nuove misure fino al 2026..... 85

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

M1C3 Turismo e cultura 4.0

Tour operator e agenzie di viaggio: 98 milioni per lo sviluppo digitale 94

di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

alla fine di ogni semestre è prevista la richiesta alla Commissione Europea di una rata di rimborso che sarà condizionata al raggiungimento di «obiettivi» o «traguardi» per un certo numero di riforme e progetti. La commissione valuta poi «se i pertinenti traguardi e obiettivi» siano stati «conseguiti in misura soddisfacente» e, in questo caso, autorizza l'erogazione del contributo finanziario.

(La Guida è aggiornata al 9 febbraio 2022)

Anno di conclusione del PNRR: 2026

Le riforme sono espressamente connesse agli obiettivi generali del PNRR, concorrendo, direttamente o indirettamente, alla loro realizzazione.

A tal fine, il Piano comprende **3 diverse tipologie di riforme**:

- **Riforme orizzontali o di contesto, d'interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano** (innovazioni strutturali dell'ordinamento, idonee a migliorare l'equità, l'efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese).
- **Riforme abilitanti** (interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati).
- **Riforme settoriali**, contenute all'interno delle singole Missioni (innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali: ad es., le procedure per l'approvazione di progetti su fonti rinnovabili, la normativa di sicurezza per l'utilizzo dell'idrogeno).

A queste si aggiungono le **riforme di accompagnamento alla realizzazione del Piano** (sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, devono considerarsi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali del PNRR: tra queste

La digitalizzazione dei beni culturali fra diritto d'Autore e Codice dei Beni Culturali97

di Alessandro Legnante e Ginevra Iannucci - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

M2C1 Economia circolare e agricoltura sostenibile

Nuove misure per rinnovare la filiera agroalimentare 104

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

M2C3 Efficienza Energetica e Riqualificazione Edifici

Come applicare il superbonus 110% nel supercondominio..... 116

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo, Giulia Spigariol e Stefano Mazzocchetti - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa

Accordi per l'innovazione: la riforma arriva con il PNRR..... 127

di Sara Nuzzaci, Gerardo Zamponi e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

devono includersi gli interventi programmati dal Governo per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale e per l'estensione e il potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali).

Inoltre, le **6 Missioni del PNRR condividono priorità trasversali**, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali.

Indice delle Riforme

Tempi di realizzazione: 2021

- Legge annuale della concorrenza
- Riforma fiscale - collegato
- Riforma della giustizia tributaria - collegato
- Riforma ordinamento giudiziario
- Riforma del processo civile
- Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale
- Riforma del quadro in materia di insolvenza
- Parità di genere 2021-2026
- Incentivazione alle imprese, e in particolare semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno
- Riforma sulla disabilità
- Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)
- Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico
- Riforma istituti tecnici e professionali
- Riforma del sistema di orientamento
- Riforma classi di laurea
- Riforma dei dottorati
- Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti
- Politiche attive del lavoro e formazione
- Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
- Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA
- Riforma funzionale all'attuazione del PNRR
- Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR
- Riforma carriere PA
- Semplificazione dei contratti pubblici

- Revisione norme anticorruzione - collegato
- Riforma dei contratti pubblici
- Processo di acquisto ICT
- Riforma cloud first e interoperabilità
- Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario
- Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")
- Semplificazione in materia ambientale
- Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
- Semplificazione trasporto pubblico locale
- Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI
- Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari
- Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana
- Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile
- Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli

Tempi di realizzazione: 2022

- Legge annuale della concorrenza 2022
- Riforma organizzazione sistema scolastico
- Riforma sistema di reclutamento degli insegnanti
- Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
- Riforma ITS (istituti tecnici superiori)
- Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

- Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima
- Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico
- Strategia nazionale per l'economia circolare
- Interventi contro il dissesto idrogeologico
- Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati

Tempi di realizzazione: 2023

- Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024
- Ordinamento professionale delle guide turistiche
- Riforma proprietà industriale - collegato
- Riforma di interventi per anziani non autosufficienti
- Misure di sostegno all'idrogeno

Tempi di realizzazione: 2024

- Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore

Tempi di realizzazione: 2026

- Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual

Tempi di realizzazione: da stabilire

- Sostegno della famiglia
- Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato
- Contrasto del consumo del suolo
- Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
- Semplificazione interventi settore idrico
- Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale
- Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi
- Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci
- Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR

 Tempi di realizzazione: 2021

 Tempi di realizzazione: 2022

 Tempi di realizzazione: 2023

 Tempi di realizzazione: 2024

 Tempi di realizzazione: 2026

 Tempi di realizzazione: da stabilire

Concorrenza



Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza (RIFORMA ABILITANTE)	Adozione di normative relative a diversi ambiti: <ol style="list-style-type: none"> realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche nel settore delle telecomunicazioni nelle aree prive di copertura, nel settore portuale e delle reti di energia elettrica; concessioni di grande derivazione idroelettrica, distribuzione di gas naturale; vendita di energia elettrica; riforma servizi pubblici locali, anche prevedendo l'approvazione di un TU in ambito sanitario, nel settore della gestione dei rifiuti, diffusione delle energie rinnovabili; rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement e dei poteri di regolazione settoriale; vigilanza del mercato e conformità dei prodotti con riferimento al regolamento 2019/1020.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 2021	DDL annuale della concorrenza 2021 "(Disegno di legge S.2469)".

Riforma	Obiettivi
Legge annuale della concorrenza 2022. (RIFORMA ABILITANTE)	Potrebbe contenere: <ul style="list-style-type: none"> norme finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione dei piani di sviluppo della rete per l'energia elettrica (legge annuale 2022); norme in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022); norme in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2022. Presentazione alle Camere (approvazione dicembre 2023).	DDL annuale della concorrenza 2022.

Riforma	Obiettivi
<p>Legge annuale concorrenza 2023 o altro provvedimento da adottare entro il 2024 (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Completamento della liberalizzazione del mercato elettrico.</p> <p>Potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenere norme in materia di concessioni autostradali prevedere gare competitive per gli affidamenti, fatti salvi i presupposti europei per l'in house; • rafforzare i divieti di proroga e di rinnovo automatico; • potenziare i controlli pubblici sull'esecuzione delle opere realizzate dai concessionari, in connessione con le previsioni introdotte nel nuovo codice dei contratti pubblici. <p>In materia di vendita di energia elettrica, occorre completare il processo di piena liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle micro-imprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualità, fissando tetti alla quota di mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2023 e giugno 2024. Presentazione alle Camere (approvazione entro dicembre 2024).</p>	<p>DDL annuale della concorrenza 2023 o altro provvedimento normativo da adottare entro il 2024.</p>

Famiglia



Riforma	Obiettivi
<p>Sostegno della famiglia (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare politiche per promuovere la natalità (contrastare la denatalità) • Promuovere misure per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro delle donne, per il sostegno ai giovani • Introdurre l'Assegno Unico e Universale • Revisionare i congedi parentali • Introdurre misure per il sostegno ai percorsi educativi dei figli. • potenziare la sicurezza lavorativa, attraverso le misure di sostegno al lavoro femminile • Attuare la revisione dei meccanismi che consentono una conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei figli a carico di entrambi i genitori • Garantire equità fiscale • Attivare politiche per la formazione e l'emancipazione giovanile
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Non indicato</p>	<p>Legge 1° aprile 2021, n. 46 “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Fisco



Riforma	Obiettivi
Riforma fiscale - collegato (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un Testo Unico, integrato e coordinato con le disposizioni normative speciali, da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2021.	DDL delega legislativa (Disegno di legge C. 3343).

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

Riforma della riscossione: come cambia il meccanismo di applicazione dell'aggio

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

[Torna al sommario](#)

Proseguiamo l'analisi della **riforma della riscossione** prevista dai commi da 14 a 23, art. 1 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, in questo intervento ci soffermeremo sulle modifiche al meccanismo di **applicazione dell'aggio**.

L'art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2022 sostituisce interamente l'art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Il nuovo comma 1 dell'art. 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha **diritto alla copertura dei costi** da sostenere per il servizio

nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziare sul **bilancio dello Stato**.

Tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborso spese per procedure di recupero e diritti di notifica).

Il comma 2 dell'art. 17 specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Il comma 3 dell'art. 17 stabilisce che sono **riverstate ed acquisite** all'entrata del bilancio dello Stato:

- una **quota, a carico del debitore**, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (lettera a);
- una **quota, a carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato (lettera b);

- una **quota, a carico degli enti creditori**, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto (lettera c);
- una **quota**, trattenuta all'atto del versamento, **pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori**, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.

A tale proposito si segnala che nella Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi del Ministro dell'Economia e delle finanze, in cui sono descritti i principali aspetti dell'attività di riscossione, i profili di criticità e alcuni possibili interventi di riforma, si sottolinea che l'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al regime di concessione preesistente al D.L. n. 203/2005, quando il servizio nazionale della riscossione era affidato a soggetti privati. Tale sistema,

disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, è ancora oggi essenzialmente basato:

- sull'**aggio** fissato al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, per la metà, a carico dell'ente creditore nel solo caso in cui la riscossione avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- sui **rimborsi forfettari dei diritti di notifica** della cartella di pagamento e delle **spese per le procedure di recupero**, riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori nel caso di sgravio e di definitiva inesigibilità.

Nel testo si rappresenta che la progressiva riduzione dell'aggio di riscossione, oltre alla mancata attualizzazione delle tabelle di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure di recupero prevista dal D.Lgs. n. 159/2015, ha però determinato, fin dal 2016, la necessità di prevedere, come misura compensativa, un contributo in conto esercizio da utilizzare, ove necessario, per garantire l'equilibrio economico finanziario del soggetto deputato alla riscossione nazionale ovvero, dal 1° luglio 2017, dell'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Pertanto, in analogia a quanto avviene per le agenzie fiscali e in linea con la prospettiva enunciata dal decreto-legge istitutivo dell'ente si potrebbe valutare l'adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione alla sua natura pubblicistica, attraverso la previsione di uno **stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato** che assicuri

all'ente la necessaria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico.

Si legge nella relazione che questo intervento andrebbe a porre il costo del servizio della riscossione a carico della fiscalità generale, con un onere stimato, sulla base del costo di funzionamento dell'ente di riscossione (stipendi, locazioni uffici, costi di produzione etc.), in circa 850 milioni all'anno.

L'intervento della Consulta

Sul punto la Corte costituzionale (sentenza n. 120/2021) ha evidenziato che la circostanza che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato, salve limitate eccezioni in ambito locale, presso l'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione (e già al tempo della disciplina censurata, presso Equitalia S.p.A., società a totale partecipazione pubblica) potrebbe, peraltro, essere considerata dal legislatore al fine di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora, in tale contesto, una sua ragion d'essere - posto che rischia di far ricadere (o fa attualmente ricadere) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema.

Infatti, se il **finanziamento della riscossione**, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui c.d. "**contribuenti solventi**" e, dall'altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione, si

determina anche un disincentivo alla lotta della c.d. "evasione da riscossione" nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto se di importo relativamente modesto.

La Corte sottolinea, inoltre, che i principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno da tempo superato l'istituto dell'aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione.

Il Rapporto della Corte dei Conti

Anche la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica-2021, evidenzia che un'innovazione di notevole rilievo dovrebbe riguardare il **finanziamento** dell'ente preposto alla funzione, che dovrebbe essere realizzato **non più attraverso l'aggio** riscosso presso i contribuenti, né dal farraginoso sistema delle spese chieste a rimborso agli enti impositori (anche in ipotesi di infruttuosità del procedimento di riscossione), ma - come per le altre Agenzie fiscali - da un **fondo di dotazione** quantificato in sede convenzionale in base ai **costi standard** e ai **risultati di servizio**.

Gli oneri di riscossione a carico dei debitori, determinati in misura ridotta rispetto all'attuale 6% (oppure per scaglioni rapportati all'ammontare del credito iscritto con un minimo ed un massimo), affluirebbero in questo modo direttamente al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Si ricorda, infine, che è stato chiesto al Governo un impegno a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, tenendo conto sia della sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori Paesi europei, ferma restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati il cui aggio continua ad essere applicato quale compenso per l'attività svolta.

Entrata in vigore

Le disposizioni dei commi 14 e 15 della legge di Bilancio si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal comma 15, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili le disposizioni previgenti.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il nuovo modello di cartella di pagamento

Con provvedimento del 17 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di cartella di pagamento** che l'Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere **dal 1° gennaio 2022**. Resta, invece, fermo l'utilizzo del precedente modello di cartella di pagamento

per le cartelle relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione **fino al 31 dicembre 2021** indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Come indicato nel provvedimento, l'adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario per adeguarne il contenuto informativo alla nuova disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione introdotta dalla legge di Bilancio.

In base alla nuova disciplina, infatti, viene **abolita** la **quota di oneri di riscossione a carico del debitore** nella misura fissa:

- del **3%** delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento,
- del **6%** delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

A carico del debitore restano, invece, la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma fiscale: imprenditori individuali e professionisti senza IRAP

di Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax
Professional Practice

[Torna al sommario](#)

Alcuni argomenti della riforma fiscale sono “anticipati” con la **legge di Bilancio 2022** (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tra questi temi, l'**abolizione dell'IRAP** limitatamente a talune categorie di contribuenti, (disciplinata dai commi 8 e 9 dell'art. 1, legge n. 234/2021).

I commi 8 e 9, introdotti al Senato, dal 2022 esentano da IRAP i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito IRAP in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo. Gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025. In particolare, la disciplina riguardante la copertura del mancato gettito

è disciplinata al comma 9, che in questa sede non viene analizzato.

La struttura dell'IRAP e la sua evoluzione

L'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997, è dovuta per l'esercizio abituale di una **attività autonomamente organizzata**, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. L'IRAP è un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell'IRAP concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'IRAP ha una base imponibile diversa da quella prevista *ex lege* per le imposte sui redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste dalla

normativa. In particolare, l'**aliquota ordinaria** è pari al **3,9%**.

Sulle **imprese bancarie e finanziarie** essa grava nella misura del **4,65%** e, con riferimento al settore **assicurativo**, nella misura del **5,9%**.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La disciplina dell'IRAP è stata integrata dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del **cuneo fiscale** si annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle **deduzioni IRAP**, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di Bilancio 2015, legge n. 190/2014, estesa dalla successiva legge di Bilancio 2016) l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con riferimento all'autonoma organizzazione IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta ai lavoratori autonomi, la legge di Bilancio 2015 ha chiarito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP per i **medici** che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni

con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso tali strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo.

L'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF

L'art. 5 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (A.C. 3343) delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'IRAP, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Il **superamento graduale dell'IRAP** previsto dalla delega (art. 5, comma 3) deve essere, quindi, attuato mediante meccanismi normativi che garantiscano in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF condotta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, una riforma o una radicale abolizione dell'IRAP è stata proposta da numerosi soggetti auditi, nell'ottica della revisione complessiva dei redditi d'impresa.

In particolare, è stato sottolineato come la componente soggetta a tassazione ai fini IRAP risulta in sostanza essere il **reddito d'impresa**, i cui presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della ricchezza prodotta: è stato dunque affermato che, in una logica di semplificazione, si potrebbe prevedere il superamento dell'IRAP

contestualmente all'introduzione di un'**addizionale al reddito d'impresa**, dalla quale andrebbero esentate le imprese non dotate di autonoma organizzazione, oggi escluse dalla tassazione IRAP.

L'istanza di superamento dell'IRAP è specificamente richiesta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare raccomandano un riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Chi è esentato dall'IRAP

Dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), il comma 8 esenta da IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997.

Possono essere **soggetti passivi IRAP** sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche. In particolare, devono presentare la dichiarazione IRAP:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d'impresa (art. 55 TUIR);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR);
- gli esercenti attività di allevamento di animali, alle condizioni di legge, nonché coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (art. 5 TUIR), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l'attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di mesi mediante stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lettere a-b, TUIR);
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell'IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
- le Amministrazioni pubbliche.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Giustizia



Riforma	Obiettivi
<p>Riforma della giustizia tributaria – collegato (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare l'accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico (progetto da realizzarsi nell'arco di un triennio) • Introdurre il rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione • Rafforzare le dotazioni di personale e gli incentivi economici per il personale ausiliario • Ampliare l'organico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione • Revisionare l'istituto della mediazione al fine di ridurre il contenzioso
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Approvazione.</p> <p>Entro la fine del 2022 i decreti attuativi e la riforma delle Commissioni tributarie.</p> <p>Entro la fine del 2023, possano essere adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi (decreti ministeriali e/o regolamenti).</p>	<p>DDL delega legislativa. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha costituito una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. La Commissione ha iniziato i propri lavori in data 30 marzo 2021 e il 30 giugno 2021 ha presentato al Ministro dell'Economia e delle finanze e al Ministro della Giustizia la relazione finale dei lavori, nella quale sono riportate una serie di proposte di intervento per la realizzazione di una riforma strutturale della giustizia tributaria.</p> <p>CNDCEC - Audizione 19/05/2021</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma ordinamento giudiziario (RIFORMA ORIZZONTALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenere un generale miglioramento sull'efficienza e sulla complessiva gestione delle risorse umane, attraverso una serie di innovazioni dell'organizzazione dell'attività giudiziaria • Garantire un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da condizionamenti esterni o da logiche non improntate al solo interesse del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Calendarizzazione alla Camera.	DDL delega legislativa A.C. 2681.

Riforma	Obiettivi
Riforma del processo civile (RIFORMA ORIZZONTALE)	3 dorsali di intervento: <ol style="list-style-type: none"> 1) accentuare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (alternative dispute resolution); 2) apportare le necessarie migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo efficace davanti all'autorità giudiziaria le misure alternative possono essere in grado di funzionare proficuamente; 3) intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Approvazione attuazione delega entro il 2022.	L. 26 novembre 2021, n. 206 Consulta il documento su One LEGALE

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio penale (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>Rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di definizione.</p> <p>Tenuto conto di quanto contenuto nei disegni di legge già presentati all'esame del Parlamento, il Governo punta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; • elaborare interventi sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenti determinazioni concernenti l'azione penale; • ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici connessi con interventi su patteggiamento, giudizio abbreviato e decreto penale di condanna; • predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento tanto in primo grado quanto in fase di gravame; • garantire al dibattimento di primo grado maggiore scorrevolezza; • migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre la durata del giudizio di appello, che rappresenta una fase particolarmente critica, in specie per la prescrizione del reato; • definire i termini di durata dei processi, con previsione degli opportuni meccanismi di adattamento alle eventuali specificità dei singoli uffici giudiziari.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 2021. Approvazione attuazione delega entro il 2022.</p>	<p>L. 27 settembre 2021, n. 134 Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del quadro in materia di insolvenza (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p>	<p>D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.</p> <p>Con il decreto-legge è stata rinviata l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs n. 14/2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021. L'istituto viene attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>



Laura, Avvocato Civilista



PUNTARE DRITTO ALL'OBBIETTIVO

Per avere successo servono capacità di analisi e visione d'insieme.

One LEGALE nasce per questo.

La nuova soluzione digitale di Wolters Kluwer, grazie alla completezza delle fonti, a interpretazioni autorevoli e a sistemi di ricerca evoluti, consente di individuare subito tutto ciò che serve.

Perché avere tutti gli strumenti per puntare dritto all'obiettivo fa grande la differenza.

[Chiedi la Prova Gratuita](#)

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Riforma del processo civile: le modifiche al processo del lavoro

di Francesco Rotondi - LabLaw Rotondi & Partner in collaborazione con KPMG, Tax&Legal

[Torna al sommario](#)

Il PNRR in materia di giustizia civile ha un **obiettivo ambizioso**, ovvero quello “di abbattere la durata media dei processi civili di più del 40%”.

Con questo obiettivo il Parlamento ha promulgato la **legge 26 novembre 2021 n. 206** con cui viene data delega al Governo all’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati a una **riforma complessiva del processo civile** i cui obiettivi sono “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”.

Questo intervento normativo viene considerato centrale, nel piano di riforme post-pandemico poiché il giudizio civile, per le materie trattate, è il luogo in cui le contrapposte istanze di giustizia devono trovare composizione e conseguentemente generano effetti immediati sul mercato.

I correttivi al processo del lavoro

In questo quadro di rinnovamento occorre preliminarmente porre all’attenzione che, alla prova dei fatti, il **modello più efficiente** è risultato il **processo del lavoro**. Tale affermazione discende dalla circostanza per cui la riforma non inciderà in modo strutturale sul rito che rimane fedele alla sua impostazione generale risalente al 1973.

Ferma restando la superiore premessa, il Legislatore ha previsto nella delega alcuni **correttivi** che riguardano essenzialmente il **rito unico in caso di licenziamento** da cui può discendere la reintegrazione, l’allineamento del rito del lavoro alle riforme in materia di **appello** e l’introduzione della **negoziante assistita facoltativa**.

Rito unico in caso di licenziamento

Con riferimento al tema del rito sul licenziamento si tende a superare il proliferare di riti conseguenti alla riforma Fornero.

Il comma 11 dell’art. 1 della legge delega recita testualmente:

“Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di **controversie di lavoro e previdenza** sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: **unificare e coordinare** la disciplina dei procedimenti di **impugnazione dei licenziamenti**, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione

del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

- a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;
- b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;
- c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'**articolo 414 del codice di procedura civile**, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso”.

La finalità della norma è chiara nel voler **superare l'attuale proliferazione di riti** che abbiano ad oggetto l'impugnazione del licenziamento e attribuire priorità a quei procedimenti volti ad ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro.

Per quanto attiene l'aspetto relativo a una **“corsia preferenziale”** per i giudizi la cui domanda sia quella della **reintegrazione**, non vi sono particolari criticità, a maggior ragione se

si considera che nelle varie sedi giudiziarie si è usualmente tenuto in considerazione questo elemento, agevolando percorsi più veloci sia in termini di fissazione della prima udienza che di quelle successive. Sul modello da attuare per garantire velocità e preservare il contraddittorio è immaginabile/auspicabile un rito modellato sul ricorso d'urgenza rispetto al quale venga differentemente declinato il tema del periculum in mora.

Non particolarmente decisiva, appare la specificazione in ordine all'**esclusione del socio di cooperativa** se non nella misura di evitare duplicazione di azioni rispetto alla delibera di esclusione concentrando quindi innanzi al giudice del lavoro il contenzioso di questa natura.

Quanto alla lettera c), il legislatore prende atto della pluralità di rimedi esperibili in caso di impugnazione del licenziamento connessa a motivi discriminatori e specifica che laddove sia stato introitato il ricorso con riti alternativi esso preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con un rito diverso in tal modo evitando la duplicazione del contenzioso attraverso l'adozione di riti differenti.

Negoziazione assistita facoltativa

Il tema di maggiore interesse è però quello relativo alla negoziazione assistita su cui appare opportuno svolgere alcune riflessioni di carattere generale.

L'art. 1, comma 4, lettera q), della legge delega introduce, in ambito lavoristico, un nuovo strumento **potenzialmente deflattivo** del

contenzioso, ovvero quello già noto della negoziazione assistita per le controversie di cui all'art. 409.

La novità non è tanto l'applicabilità di tale strumento al diritto del lavoro, quanto l'estensione, in caso di accordo, della disciplina dell'**art. 2113, comma 4**, che era propria delle transazioni sottoscritte nelle "sedi protette". In altre parole, si concede agli avvocati di fornire assistenza nella negoziazione che ove condotta con successo produce gli effetti della sopra citata norma codicistica, prerogativa, quest'ultima, degli accordi abdicativi innanzi ad un soggetto terzo sia pubblico - inteso come gli uffici dell'ITL, enti certificatori e Giudici - ovvero il sindacato.

Dall'introduzione di tale norma si possono ricavare due importanti elementi di novità.

In primo luogo, estendere alla negoziazione assistita gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2113 c.c. significa anche prendere formalmente coscienza del **ruolo dell'avvocato** nell'ambito delle **negoziazioni in materia giuslavoristica**. In altre parole, si riconosce a questa figura professionale un ruolo decisivo nell'assistenza alle scelte consapevoli dei propri clienti.

Il secondo aspetto è quello relativo a un passaggio concettuale della **figura del lavoratore** da "contraente debole", che vede solo nel ruolo svolto dagli uffici pubblici e dei sindacati la tutela dei propri diritti rispetto al datore di lavoro, a un soggetto che si pone in una **posizione maggiormente paritetica** rispetto alla parte datoriale, nella misura in cui si fa assistere dai propri professionisti alla stessa stregua del c.d. contraente forte.

Il quesito rispetto a queste nuove norme è se effettivamente raggiungeranno l'obiettivo prefissato; la risposta al quesito non può che essere parziale, nella misura in cui il successo o meno dell'impatto deflattivo e acceleratorio del contenzioso dipenderà anche da fattori estranei alle norme quali misure organizzative degli uffici e performance dei soggetti che muovono la "macchina giustizia".

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma del processo civile: il procedimento semplificato di cognizione

di Francesco Salerno, Federica Molinari e Mariavincenza Liuni - KPMG, Tax & Legal – Legal Dispute & Resolution

[Torna al sommario](#)

Tra le novità introdotte dalla Legge n. 206 del 26 novembre 2021 attinenti al processo di cognizione anche l'attesa riforma del procedimento sommario di cognizione attualmente disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Una delle novità della Legge n. 206/2021 – per l'efficienza del processo civile, la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata – è la riforma del procedimento sommario di cognizione, che è stato introdotto nel Codice di Procedura Civile dalla Legge n. 69/2009 che ha disciplinato detto procedimento agli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater del Capo III-bis, del Titolo I del Libro Quarto.

Nello specifico, l'art. 5, alla lettera n) della Legge n. 206/2021 dispone i criteri di delega

volti a riformare detto procedimento che sarà collocato al Libro Secondo del Codice di rito e assumerà la nuova denominazione di “*procedimento semplificato di cognizione*”.

Le novità della riforma risultano evidenti a partire dal *nomen iuris*, “*procedimento semplificato di cognizione*” che sembra definitivamente superare le perplessità circa il carattere sommario del rito previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c. La sommarietà, invero, non attiene alla cognizione della controversia, che resta piena, ma si traduce esclusivamente in una semplificazione del suo svolgimento mediante l'omissione di formalità e di formule sacramentali.

Novità emergono anche dal confronto tra l'attuale disciplina del procedimento sommario di cognizione con le nuove linee guida dettate dal citato art. 5 lettera n) della Legge n. 206/2021.

In primo luogo, il procedimento sommario di cognizione è stato oggetto, a più riprese, di diversi interventi legislativi quali: i) il d.lgs. n. 150/2011 che ha introdotto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune controversie e, ii) il D.L. n. 132/2014 che ha previsto la “*conversione*” d'ufficio da rito ordinario a sommario in base alla valutazione della complessità della lite e dell'istruzione probatoria da parte del Giudice.

Analizzando più nel dettaglio il rito sommario di cognizione, si nota fin da subito che detto procedimento:

- i) è di natura non cautelare e di carattere generale;

- ii) si adatta ad ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento e costitutive);
- iii) è limitato alle cause che non necessitano di un'istruttoria complessa;
- iv) si applica solo ai giudizi che sono attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Sono pertanto escluse le cause che sono assoggettate alla competenza del Tribunale collegiale e quelle di competenza del Giudice di Pace.

Secondo l'attuale procedimento sommario di cognizione, la scelta tra l'instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all'attore che può depositare il ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* in luogo dell'ordinario atto di citazione, dinnanzi al Tribunale monocratico di competenza.

All'udienza di comparizione delle parti il Giudice deve valutare preliminarmente la propria competenza e, se ritiene di essere incompetente, dichiararlo fin da subito con ordinanza.

Il Giudice deve verificare, altresì, se la domanda principale e l'eventuale domanda riconvenzionale rientrino tra quelle indicate nell'*art. 702-bis c.p.c.* (e, quindi, se si tratta di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica), altrimenti deve pronunciare ordinanza non impugnabile di inammissibilità.

Successivamente, il Giudice deve valutare le difese svolte dalle parti.

Se le difese necessitano di un'istruzione non sommaria, il Giudice fissa con ordinanza, sempre non impugnabile, l'udienza *ex art. 183 c.p.c.* con applicazione delle disposizioni del Libro Secondo del Codice di Procedura Civile. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, è disposta, invece, la separazione.

Se la controversia può essere trattata con il rito sommario, il Giudice, dopo aver sentito le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza emessa è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il Giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite.

Per il procedimento sommario è prevista, poi, una specifica disciplina sull'appello stabilita dall'*art. 702 quater c.p.c.*

In conclusione, può dirsi che l'attuale procedimento sommario di cognizione è preordinato alla sollecita formazione di una pronuncia che, nel rispetto del contraddittorio, è idonea ad assumere l'efficacia di giudicato *ex art. 2909 c.c.* e ad offrire una tutela piena dei diritti vantati dalle parti anche se sulla scorta di un'istruttoria semplificata.

Passando ad analizzare le novità della riforma previste in tema di procedimento sommario di cognizione, può anzitutto notarsi che l'art. 5 lettera n) della Legge n. 206/2021 prevede un ampio ricorso al nuovo procedimento semplificato di cognizione per raggiungere l'obiettivo di ridurre la durata del processo.

Il nuovo procedimento dovrà essere adottato anche nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale a differenza dell'attuale rimedio che, come visto, è esperibile solo nelle controversie in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.

In quest'ottica, il nuovo rimedio potrà essere attivato quando:

- i) i fatti di causa siano tutti non controversi;
- ii) l'istruzione della causa si basi su prove documentali o di pronta soluzione;
- iii) oppure sia richiesta un'attività istruttoria costituenda non complessa.

Diversamente, il giudizio dovrà essere trattato con il rito ordinario di cognizione. Allo stesso modo si procederà ove sia avanzata una domanda riconvenzionale priva delle condizioni per l'applicabilità del procedimento semplificato.

Al fine di garantire semplificazione, efficacia e ragionevole durata del processo, il nuovo procedimento semplificato di cognizione dovrà essere disciplinato stabilendo termini e tempi più ridotti rispetto al rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

Detto procedimento dovrà concludersi, inoltre, con una sentenza, anziché con l'attuale ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Le differenze tra l'attuale procedimento sommario e il nuovo procedimento semplificato di cognizione sono, dunque, evidenti. Si attendono i futuri decreti legislativi per riscontrare se le novità previste dalla L. n. 206/2021 saranno attuate secondo le finalità che hanno ispirato il Legislatore della riforma.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Riforma processo penale: l'amministrazione dei beni sequestrati e l'esecuzione della confisca

di Francesco Marengi - Studio Padovani
in collaborazione con KPMG, Tax & Legal -
White-Collar&Compliance

[Torna al sommario](#)

L'art. 1, co. 14, della l. 134/2021 delega il Governo a modificare il **codice di procedura penale e le norme di attuazione**, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di **amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca**, con l'intento di **razionalizzare** gli istituti processuali coinvolti, (i) semplificando le modalità di esecuzione della **confisca per equivalente**, (ii) rendendo più agevoli ed efficienti le modalità di **vendita dei beni confiscati**, nonché (iii) assicurando l'**amministrazione dinamica** dei beni sequestrati, così da non comprometterne la produttività e tutelare i livelli occupazionali.

L'esecuzione della confisca per equivalente

In primo luogo, la legge delega indica al Governo di prevedere che l'esecuzione della **confisca per equivalente**, quando non abbia ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le **modalità di esecuzione delle pene pecuniarie**.

La riforma incide sulla fase esecutiva della **confisca c.d. "di valore"**, ovvero sia della misura di ablazione patrimoniale che viene disposta, in casi determinati, qualora **non sia possibile l'acquisizione in via diretta** dei beni che costituiscono **il prezzo o il profitto** del reato e che ha perciò ad oggetto (altri) beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente.

In particolare, la legge delega intende risolvere in via definitiva le questioni che si pongono quando tale confisca **non sia preceduta da un provvedimento di sequestro** che già individui i beni da apprendere: la Corte di Cassazione è stata, infatti, più volte chiamata a decidere se in tale ipotesi l'individuazione dei beni da sottoporre a vincolo (e la verifica circa il loro valore) spetti al medesimo giudice che dispone la confisca, ovvero se – ed è questo l'orientamento ormai consolidato – il giudice della cognizione possa limitarsi a indicare il valore corrispondente al profitto del reato e la selezione dei cespiti spetti poi al P.M., costituendo l'individuazione dei beni da apprendere una questione meramente esecutiva.

La legge delega interviene in tale ambito sostanzialmente equiparando – sia pur ai soli fini dell'esecuzione – la condizione del **destinatario**

di una confisca per equivalente a quella del **destinatario di una condanna a pena pecuniaria**: entrambe le situazioni si risolverebbero, infatti, nell'obbligo di corrispondere allo Stato denaro (o beni) per un determinato valore.

Estendendo (per ora, ipoteticamente) alla confisca la disciplina speciale in tema di esecuzione delle pene pecuniarie, si ottiene allora che **entro un mese dal passaggio in giudicato** o comunque dalla definitività del provvedimento che ha disposto la confisca per equivalente, qualora non vi siano già beni in sequestro ai quali applicare il vincolo, sarà notificato al destinatario **un invito al pagamento**, con la fissazione di un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio procederà all'**iscrizione a ruolo**, per la successiva **riscossione coattiva** della somma.

Di particolare interesse risulterà la definizione da parte del legislatore delegato degli ulteriori istituti relativi alle pene pecuniarie la cui applicazione possa estendersi all'esecuzione della confisca per equivalente: ad esempio, l'annullamento per irreperibilità o la rateizzazione. Deve invece certamente escludersi che all'esecuzione della confisca possa applicarsi l'istituto della conversione in sanzioni sostitutive, pena la violazione del principio di legalità penale.

La soluzione prescelta dal legislatore delegante riprende, peraltro, quanto già si prevede per l'esecuzione di **provvedimenti stranieri di confisca** che consistano nell'imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente

al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, cui l'art. 735-bis c.p.p. rende applicabili le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Deve ricordarsi, infine, come la medesima l. 134/2021 indichi al Governo, all'art. 1 co. 16, di **razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie** e di prevedere procedure amministrative efficaci che ne assicurino l'effettiva riscossione; simili modifiche potranno pertanto riflettersi sulla disciplina dell'esecuzione della confisca.

La vendita dei beni confiscati

La legge delega indica, inoltre, al Governo di prevedere che la **vendita dei beni confiscati** a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.

Attualmente la vendita dei beni di cui è disposta la confisca – salvo che per essi sia prevista una specifica destinazione o che ne venga disposta la distruzione – spetta alla competenza delle **cancellerie**, che possono provvedervi anche a mezzo degli **istituti di vendite giudiziarie**.

Il criterio direttivo contenuto nella legge di riforma risponde all'avvertita esigenza di **rendere più efficienti le procedure di vendita di beni confiscati**, soprattutto qualora si tratti di cespiti di non semplice liquidazione (tra i quali la Relazione della Commissione Lattanzi richiama, ad esempio, le quote societarie, le aziende, gli immobili), estendendovi i due istituti, ritenuti più efficienti e "moderni":

- della **delega delle operazioni di vendita** prevista nell'ambito dell'espropriazione **mobiliare** presso il debitore dall'art. 534-*bis* c.p.c., secondo cui il giudice dell'esecuzione può delegare a un **istituto** all'uopo autorizzato, a un **notaio** (avente sede preferibilmente nel circondario) o a un **avvocato** o a un **commercialista** il compimento delle **operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri**;
- della **delega delle operazioni** di vendita prevista dall'art. 591-*bis* c.p.c. nell'ambito dell'espropriazione **immobiliare**, in virtù della quale il giudice dell'esecuzione può analogamente delegare ad un notaio, un avvocato o un commercialista il compimento delle **operazioni di vendita**.

L'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati

Infine, il co. 14 dell'art. 1 indica al Governo di disciplinare l'**amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati** in conformità alle previsioni dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'art. 104-*bis* disp. att. prevede che, quando il sequestro preventivo (o la confisca) ha ad oggetto aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un **amministratore giudiziario**, con il rinvio ad alcuni profili della disciplina prevista dal Codice antimafia. La disposizione prevede inoltre che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti ablatori, secondo

le modalità indicate, facciano comunque salvi i **diritti della persona offesa del reato** alle **restituzioni** e al **risarcimento del danno** e che nel processo di cognizione debbano essere **citati i terzi titolari di diritti sui beni in sequestro**.

Secondo quanto si legge nel dossier di accompagnamento, la riforma intende preferire forme di **amministrazione dinamica** – anziché di mera custodia – dei beni sottoposti a vincolo, assumendo le norme del codice antimafia quale modello di riferimento per ogni tipologia di sequestro o confisca, così da scongiurare eventuali perdite di produttività in conseguenza del vincolo imposto dal giudice della cautela penale e salvaguardare gli interessi economici e sociali coinvolti. La riforma risponde altresì allo scopo di **rafforzare la tutela dei terzi titolari di diritti sui beni sottoposti a vincolo**, sin dalla fase di cognizione.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

Giustizia tributaria da riformare per ridurre il carico della Corte di Cassazione

di Gianluca Stancati, Christian Attardi, Giorgio Dal Corso, Luca Nobile e Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

[Torna al sommario](#)

Lo scorso 21 gennaio la Corte di Cassazione, in occasione dell'inagurazione dell'anno giudiziario 2022, ha pubblicato la "Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021". Il documento è una raccolta corposa di dati statistici, di posizioni giurisprudenziali e di considerazioni attuali e prospettiche sull'operato dei giudici di legittimità, e offre una panoramica completa della situazione dei procedimenti in cassazione.

Con riferimento specifico alle controversie tributarie, la Relazione:

- (i) fornisce dati statistici riferibili alle controversie in materia tributaria
- (ii) propone considerazioni attuali e prospettiche che da tali dati sono emerse.

Sono questi, invero, i profili di maggior interesse nella prospettiva riformatrice intrapresa

nell'ambito del PNRR. Per completezza si evidenzia che la relazione riporta anche una sintesi delle più significative sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite in materia tributaria.

I dati statistici riferibili alle controversie tributarie in Cassazione

In primo luogo, si riscontra l'elevata incidenza, pari al 42,6%, delle controversie di natura tributaria rispetto al totale dei procedimenti civili (in particolare i ricorsi in materia tributaria sono 47.364 su un totale di 111.241). A fine 2020, le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 120.473, di queste ben 53.482 in materia tributaria, pari a oltre il 44% del contenzioso civile pendente

Nonostante l'elevato numero di vertenze tributarie, il 2021 ha comunque fatto registrare:

- una **diminuzione** del contenzioso tributario di nuova iscrizione, che è passato dai 9.840 ricorsi del 2020 ai 9.339 nel 2021 (segnando così una riduzione pari al 5,1% rispetto al 2020);
- una **riduzione** del numero dei ricorsi tributari pendenti, che è passato da 53.482 del 2020 a 47.364 nel 2021 (6.118 in meno rispetto all'anno precedente). Per completezza si evidenzia che, al 31 dicembre 2021, il contenzioso tributario ha rappresentato il 42,6% del totale dei procedimenti incardinati nella giustizia civile (in leggero calo rispetto al dato registrato nell'anno 2020, del 44,4%);
- un incremento del numero di ricorsi tributari definiti con la pubblicazione del provvedimento, passato da 9.070 nel 2020 a 15.518

nel 2021, con un incremento del 71% rispetto all'anno precedente.

Con specifico riferimento ai ricorsi definiti nel 2021, la relazione fornisce anche alcuni dettagli interessanti, di seguito riassunti:

- il **valore economico complessivo** dei ricorsi definiti è di circa di 9.4 miliardi di euro;
- l'Agenzia delle Entrate è risultato essere l'attore più importante, con 7.994 ricorsi (pari al 51,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 7 miliardi di euro (pari al 73,3% del valore complessivo);
- i contribuenti hanno attivato 6.605 ricorsi (pari al 42,7% del numero di ricorsi definiti) per un valore economico di quasi 2.3 miliardi di euro (pari al 24,4% del valore complessivo);
- il numero delle estinzioni dei giudizi è risultato molto elevato, soprattutto per effetto della finestra normativa legata alla "definizione agevolata" delle liti;
- il numero delle pronunce di inammissibilità è piuttosto contenuto (circa il 6% del totale);
- le decisioni di accoglimento dei ricorsi prevalgono nettamente su quelle di rigetto.

Considerazioni attuali e prospettive offerte dalla Corte di Cassazione

Il quadro sopra delineato conferma, da una parte, l'esistenza di un **trend di miglioramento** nella gestione dei procedimenti tributari rispetto al passato, grazie all'efficace attività di smaltimento dell'arretrato dei contenziosi in materia tributaria, specialmente quelli più risalenti, e all'effetto dei regimi premiali di definizione delle liti.

Dall'altra parte, però, fa emergere in tutta la sua portata i nodi dell'attuale assetto della giustizia tributaria che, come evidenzia la stessa Relazione, impongono una **significativa riduzione dei tempi** di decisione dei procedimenti, come **obiettivo prioritario del PNRR**.

Invero, tra gli obiettivi quantitativi negoziati con la Commissione Europea nell'ambito del PNRR vi è la **riduzione** del c.d. **disposition time** complessivo, ossia la stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti nei tre gradi di giudizio.

L'obiettivo da raggiungere entro il giugno 2026 per i procedimenti civili (ivi inclusi quelli tributari) è di ridurre la disposition time del 40% rispetto al dato 2019 (che vedeva una durata media complessiva dei procedimenti di 1302 giorni).

A tal proposito la relazione evidenzia come, alla durata media dei procedimenti civili in Italia, la Corte di Cassazione contribuisca per il 52%.

Per ridurre la durata del procedimento di cassazione, sono state avviate nuove azioni per l'**incremento del numero dei consiglieri**, nonché l'istituzione dell'**Ufficio per il processo** (ossia una struttura di staff destinata a sostenere i magistrati nello svolgimento delle diverse fasi dell'attività giurisdizionale e a migliorare il coordinamento fra tale attività e quelle proprie delle cancellerie). Esse si affiancano alle misure già adottate, tra cui l'assunzione (come **ausiliari**) di magistrati in pensione e l'applicazione alla Sezione tributaria di magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Nella stessa direzione di efficientamento e di velocizzazione della giustizia tributaria si pone la **convenzione** tra la **Corte di Cassazione** e il **Dipartimento delle Finanze** del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) del 19 ottobre 2021, con la quale è stata introdotta la possibilità per i giudici di legittimità di accedere, previo rilascio di apposite credenziali, al **sistema informativo della giustizia tributaria** (S.I.G.I.T.), con la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti digitali contenuti nel fascicolo processuale digitale formatosi nei giudizi presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. L'accordo prevede anche la trasmissione da parte della Corte di Cassazione della sentenza adottata nel relativo giudizio affinché ne sia data pubblicità nel fascicolo digitale di merito. Con la convenzione, infine, la Corte e il MEF si sono impegnati per il futuro a garantire la consultazione e lo scambio dei dati e documenti presenti nelle rispettive banche dati, al fine di favorire la conoscenza degli **orientamenti giurisprudenziali** in materia tributaria.

Proprio con riferimento a tale ultimo punto ci si permette di sollevare alcune **perplexità**. Invero, i principi di **indipendenza** e **autonomia** di giudizio suggerirebbero di scongiurare che il MEF - che è di fatto, attraverso le agenzie fiscali, parte in causa del contenzioso tributario - possa sottoporre all'organo giudicante un repertorio giurisprudenziale da esso redatto cui attingere per giungere alla decisione delle vertenze. A maggior ragione laddove si consideri che i recenti massimari pubblicati dal MEF

hanno mostrato una scarsa rappresentatività (sia per le tematiche trattate, che per la selezione "geografica" delle sentenze massimate) degli orientamenti della giurisprudenza di merito.

Tra le ulteriori iniziative suggerite per velocizzare la gestione del procedimento tributario, la Corte di Cassazione propone di inserire una previsione normativa nel decreto delegato che chiarisca che anche i giudici delle commissioni tributarie sono legittimati a proporre il **rinvio pregiudiziale**. Ciò in quanto, nel diritto tributario, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento, e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

La Corte, pur salutando con favore le iniziative sopra elencate, ribadisce in più parti della Relazione l'imminente esigenza di interventi di **razionalizzazione** del complessivo sistema della giustizia tributaria.

Vale la pena citare la Corte che, nelle conclusioni della relazione, si esprime in questi termini: "accanto a numerosissimi giudizi bagatellari che in buona parte si esauriscono nei gradi di merito, vi è un **contenzioso di grande rilievo giuridico ed economico**, che giunge ineluttabilmente in Cassazione (è questo il motivo per cui mentre da anni le cause tributarie decrescono nei gradi di merito, il flusso dei ricorsi

per cassazione è sostanzialmente stabile). Nel 2021 il valore delle cause trattate dalla sezione tributaria della Corte ha superato **9 miliardi di euro**, con un tasso di accoglimento dei ricorsi nei confronti delle decisioni delle Commissioni tributarie regionali di gran lunga più elevato di quello del contenzioso ordinario [...]. Vi è un larghissimo consenso sulla necessità di **reformare la giustizia tributaria** affidandola a **giudici** che la trattino **a tempo pieno**, mentre oggi per i componenti delle Commissioni (a cominciare dai magistrati che sono circa 1.450) è un secondo lavoro. Sarebbe un passaggio cruciale. Delle 40.756 cause civili definite quest'anno dalla Corte, 15.518 sono in materia tributaria (il 38,1% del totale) e quasi metà dell'arretrato attiene a questa materia. Una riforma reale della giustizia tributaria è forse l'atto più di ogni altro in grado di incidere sui problemi del giudizio di legittimità, riequilibrando il vertice del sistema giudiziario”.

Nel condividere le conclusioni della Corte, si ribadisce che la riforma strutturale della giustizia tributaria è l'unica via possibile per poter raggiungere gli obiettivi negoziati con la Commissione Europea.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Inclusione e coesione



Riforma	Obiettivi
<p>Parità di genere 2021-2026</p>	<p>Favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente.</p> <p>Correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall'età scolastica.</p> <p>La Strategia nazionale presenta cinque priorità: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere</p> <p>Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Comunicazione biennale sulle pari opportunità e relazione di genere (PNRR/PCN)</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il primo semestre 2021.</p> <p>Adozione.</p>	<p>Strategia nazionale (in coerenza con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025).</p> <p>Il documento è stato presentato dalla Ministra per le Pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021.</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Incentivazione alle imprese, e, in particolare, semplificazione per gli investimenti del Mezzogiorno</p> <p>(RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Revisione delle norme sugli investimenti e gli interventi nel Mezzogiorno.</p> <p>Supportare la ripresa e la crescita del Paese.</p> <p>Contribuire alla realizzazione della coesione sociale e territoriale.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 30 settembre 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere.</p> <p>Tale riforma non è contemplata nell'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021.</p>	<p>DDL delega legislativa (schema predisposto da una commissione interministeriale - su materia analoga il Def qualifica come collegato un disegno di legge di revisione degli incentivi alle imprese).</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma sulla disabilità (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Riforma della normativa sulle disabilità nell’ottica della de-istituzionalizzazione e della promozione dell’autonomia delle persone con disabilità.</p> <p>Rafforzamento e qualificazione dell’offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali.</p> <p>Semplificazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari.</p> <p>Revisione delle procedure per l’accertamento delle disabilità.</p> <p>Promozione dei progetti di vita indipendente.</p> <p>Promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati.</p> <p>Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge di bilancio 2020 (800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Approvazione avvenuta nel Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021.</p> <p>Decreti legislativi entro giugno 2024.</p>	<p>Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”. Provvedimento in vigore dal 31 dicembre 2021.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma delle Zone Economiche Speciali (ZES)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare il sistema di governance delle ZES. • Favorire meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi. • Favorire l'insediamento di nuove imprese.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Istruzione e ricerca



Riforma	Obiettivi
Riforma organizzazione sistema scolastico (RIFORMA SETTORIALE)	Fornire soluzioni concrete a 2 tematiche in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione del numero degli alunni per classe; • il dimensionamento della rete scolastica. Superare l'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022. Approvazione.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Riforma sistema di reclutamento dei docenti (RIFORMA SETTORIALE)	Coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Obiettivo strategico: un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Approvazione entro giugno 2022.	Legge delega.

Riforma	Obiettivi
Istituzione scuola di alta formazione per il personale scolastico. (RIFORMA SETTORIALE)	Costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione della Scuola di Alta Formazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022. Entro il 2025, piena attuazione della riforma.	DDL.

Riforma	Obiettivi
Riorganizzazione della rete IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.</p> <p>La revisione della governance degli IRCCS sarà conseguita attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione delle loro aree di competenza.</p> <p>Si prevede inoltre di differenziare gli IRCCS a seconda delle loro attività, creare una rete integrata fra gli Istituti e facilitare lo scambio di competenze specialistiche fra gli IRCCS stessi e con le altre strutture del SSN.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la fine del 2022.	Decreto legislativo.

Riforma	Obiettivi
Riforma istituti tecnici e professionali (RIFORMA SETTORIALE)	<p>La riforma, implementata dal Ministero dell'Istruzione, mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese. In particolar modo, orienta il modello di istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandolo altresì nel rinnovato contesto dell'innovazione digitale.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022.	DDL.

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma ITS (istituti tecnici superiori) (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0).</p> <p>Consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori.</p> <p>Integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.</p> <p>Il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese sarà assicurato replicando il “modello Emilia Romagna” dove collaborano scuole, università e imprese.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2022.</p>	<p>Disegno di legge “Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2021 e attualmente all’esame della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato (DDL 2333).</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma del sistema di orientamento (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Introduce moduli di orientamento formativo - da ricomprendersi all'interno del curriculum complessivo annuale - rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro.</p> <p>La riforma sarà implementata attraverso l'introduzione di moduli di orientamento - circa 30 ore annue - nella scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di incentivare l'innalzamento dei livelli di istruzione e la realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento, relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli Istituti di formazione professionale (ITS). Infine, verrà ampliata la sperimentazione dei licei e tecnici quadriennali.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2022.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Riforma classi di laurea (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'obiettivo di rimuovere i vincoli nella definizione dei crediti formativi e consentire lo sviluppo di competenze multidisciplinari sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale, oltre alla costruzione di soft skills.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere</p> <p>Entrata in vigore dicembre 2022.</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Con l'art. 14 viene disposto che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Viene inoltre previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.</p> <p><u>Consulta il documento su One LAVORO</u></p>

Riforma	Obiettivi
Riforma dei dottorati (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e rafforzando le misure per la costruzione di percorsi di dottorato non finalizzati alla carriera accademica.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati". Provvedimento in vigore dal 13 gennaio 2022.

Riforma	Obiettivi
<p>Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Revisione dell'attuale legislazione in merito alla realizzazione degli alloggi per studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012). Le principali modifiche previste sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati; • supporto della sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, che però consenta l'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l'ospitalità studentesca; • adeguamento degli standard per gli alloggi, mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate; • agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati. • digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con l'art. 64, comma 8, è stato innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla Legge 338/2000.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Lavoro



Riforma	Obiettivi
<p>Riforma degli ammortizzatori sociali - collegato</p> <p>(RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l'ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. • Definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. • Allargare la platea delle aziende e dei lavoratori ammessi ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni, in modo da costruire una rete di protezione più estesa, inclusiva e resistente alle crisi congiunturali.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	<p>La riforma degli ammortizzatori sociali è contenuta all'interno della legge di Bilancio 2022. L'obiettivo principale è di ampliare la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale. La Cassa di integrazione guadagni straordinaria (CIGS) viene estesa alle imprese di tutti i settori con più di 15 dipendenti (e non più limitata a specifici settori). Per le imprese più piccole e non coperte da altri trattamenti viene invece esteso il Fondo di integrazione salariale anche a quelle con un solo dipendente (e non più 5).</p> <p>Legge 30 dicembre 2021, n. 234</p> <p>Consulta il documento su One Fiscale</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p>

Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.

Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.

Scopri di più >

Riforma	Obiettivi
<p>Politiche attive del lavoro e formazione (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>La riforma, che dispone di un ammontare di 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023, si struttura in due linee di intervento specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione, d'intesa con le Regioni, del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata. Attenzione specifica sarà dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Programma sarà adottato con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; • Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ANPAL e d'intesa con le Regioni, con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), dei beneficiari del reddito di cittadinanza e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale (CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa). Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani - quale il rafforzamento del sistema duale - e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021.</p>	<p>Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 novembre 2021 "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)".</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 14 dicembre 2021 "Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze"</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori, con azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare.</p> <p>La riforma comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici derivanti dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; • il rafforzamento della capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro; • l'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; • il sostegno al processo di trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare e all'adozione di misure di deterrenza e di incentivi per il lavoro regolare; • la realizzazione di campagne di comunicazione e di attività di informazione e sensibilizzazione; • il rafforzamento del sistema di governance per contrastare il lavoro sommerso a livello nazionale e locale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2022 adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.</p> <p>Entro marzo 2024 piena implementazione delle misure incluse nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.</p>	<p>Piano nazionale e tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.</p>

Professioni



Riforma	Obiettivi
Ordinamento professionale delle guide turistiche (RIFORMA SETTORIALE)	<p>L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2023. Entrata in vigore.</p>	<p>Disegni di legge S. 1921 e S. 2087 (Ordinamento guide turistiche), attualmente all'esame del Senato</p>

Riforma	Obiettivi
Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato. • Semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti". Provvedimento in vigore dal 4 dicembre 2021.</p> <p>Consula il documento su One LAVORO</p>

Digitalizzazione e proprietà industriale



Riforma	Obiettivi
Riforma proprietà industriale (RIFORMA SETTORIALE)	<p>Adeguare il sistema della proprietà industriale alle moderne sfide di mercato, per garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa del Paese. Nello specifico si propone di perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potenziamento del sistema di tutela della proprietà industriale; • incoraggiare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; • facilitare l'accesso e la condivisione dei beni immateriali, garantendo nel contempo un equo ritorno sugli investimenti; • garantire un più rigoroso rispetto della proprietà industriale; • rafforzare il ruolo dell'Italia nelle sedi europee e internazionali sulla proprietà industriale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2023. Entrata in vigore.	Decreto legislativo di modifica del codice della proprietà industriale italiano (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

CONSULENTE
D'IMPRESA

IO SONO CAMBIAMENTO

CREO VALORE PER I MIEI CLIENTI.

Aggiungi valore al tuo lavoro di Consulente d'Impresa con One FISCALE. La soluzione digitale evoluta, intuitiva che mette a tua disposizione tutti gli strumenti per rispondere ai bisogni delle aziende che necessitano di pianificazione fiscale e gestionale per salvaguardare la propria solidità e il perdurare nel lungo periodo. Tutto quello che serve per diventare il vero motore per la creazione di valore in azienda.

Scopri di più su one.it/fiscale

One FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

Pubblica Amministrazione



Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazione delle norme sul reclutamento personale PA (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Ridurre i tempi di reclutamento del personale della PA mediante l'introduzione di una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle PPAA.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 (l'articolo 10 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata - con ampio ricorso al digitale - per lo svolgimento dei concorsi pubblici al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale della PA). Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma funzionale all'attuazione del PNRR</p>	<p>Stanziamiento e definizione del fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.</p> <p>Istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, definendo struttura, composizione, nonché modalità di funzionamento e raccordo con le articolazioni della stessa Presidenza: la Cabina di Regia avrà il compito di: verificare l'avanzamento del PNRR; monitorare l'efficacia delle iniziative di potenziamento della capacità amministrativa.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p> <p>D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazioni e riduzione oneri burocratici in connessione all'avvio del PNRR (RIFORMA ORIZZONTALE)</p>	<p>Interventi urgenti di semplificazione, a carattere trasversale e settoriale, per realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR.</p> <p>Il lavoro di semplificazione e quello di riduzione degli oneri burocratici proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026, insieme all'azione sul miglioramento della performance amministrativa.</p> <p>L'asse principale interessato è la "buona amministrazione" nel cui ambito riforme e investimenti programmati hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021. Adozione.</p>	<p>ANCI-CNC - Nota 04/06/2021</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma carriere PA</p>	<p>Adottare una nuova strumentazione per gestire le risorse umane, revisionare il percorso di carriera delle PA, favorire l'accesso di persone e finanziare progetti per le medie amministrazioni locali (Province e Comuni da 25.000 a 250.000 abitanti).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>D.L.</p> <p>La riforma sarà attuata anche attraverso la contrattazione collettiva.</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Introdurre una normativa speciale sui contratti pubblici per rafforzare le semplificazioni già varate con il D.L. n. 76/2020 e prorogarne l'efficacia fino al 2023, con particolare riguardo a: verifiche antimafia e protocolli di legalità; conferenza di Servizi veloce; limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia; istituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) per assistenza e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale; termine massimo per l'aggiudicazione dei contratti; contenimento dei tempi di esecuzione del contratto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro maggio 2021. Adozione.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Revisione norme anticorruzione - collegato (RIFORMA ABILITANTE)	Semplificare la legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 39/2013, nonché la disciplina sugli obblighi di pubblicazione e sull'accesso alle informazioni pubbliche. L'Autorità Nazionale Anticorruzione realizzerà la piattaforma unica per la trasparenza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa (adozione dei decreti delegati entro 9 mesi dall'approvazione).

Riforma	Obiettivi
Riforma dei contratti pubblici (RIFORMA ABILITANTE)	Recepire tre direttive UE (2014/23, 24 e 25) per snellire la disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, riducendo al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa UE (ispirandosi alle discipline adottate in Germania e nel Regno Unito).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2021. Presentazione alle Camere.	DDL delega legislativa S. 2330 (attualmente all'esame alla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato). I decreti legislativi dovranno essere adottati entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.

Riforma	Obiettivi
Processo di acquisto ICT (RIFORMA ABILITANTE)	Rinnovare le procedure di acquisto di servizi ICT per la PA. Per semplificare e velocizzare questo processo saranno effettuate tre azioni: <ul style="list-style-type: none"> • primo: sarà creata una "white list" di fornitori certificati; • secondo: sarà creato un percorso di "fast track" per gli acquisti ICT, adottando un approccio semplificato per gli acquisti in ambito PNRR; • in ultimo: queste azioni normative saranno accompagnate dalla creazione di un servizio che includa la lista dei fornitori certificati e consenta una selezione/comparazione veloce e intuitiva."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro fine 2021. Entrata in vigore.	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 Consulta il documento su One LAVORO Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LEGALE Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Riforma cloud first e interoperabilità (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Facilitare gli interventi di digitalizzazione semplificando e innovando il contesto normativo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà rivisto e integrato con l’anagrafe nazionale il domicilio digitale individuale per permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA; • saranno previsti disincentivi per le amministrazioni che non avranno effettuato la migrazione dopo un “periodo di grazia” predefinito; • saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione; • saranno semplificate le procedure per lo scambio di dati tra le amministrazioni.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro fine 2021. Entrata in vigore.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Con Determinazione n. 627/2021 del 15 dicembre 2021, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha adottato e pubblicato le “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del CAD.</p>

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Riforma	Obiettivi
<p>Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Al fine di migliorare ulteriormente e di realizzare pienamente gli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni agli operatori economici si procederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad istituire il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; • a definire appositi indicatori desunti dalla base dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro dicembre 2021 è prevista l'attività di implementazione degli indicatori di monitoraggio.</p> <p>A regime per marzo 2023 è prevista la disponibilità del Sistema Enterprise Resource Planning "InIT".</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) (RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di rafforzare quanto previsto dalla legislazione nazionale - all’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - che dispone un processo integrato nella programmazione economico-finanziaria e nel processo di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale; • un rafforzamento del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso strutture esistenti e con l’implementazione di nuove strutture appositamente dedicate. <p>L’obiettivo è rendere maggiormente efficaci le proposte di revisione/riprogrammazione della spesa nella direzione di conseguire maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche, anche al fine trovare spazi fiscali che consentano di rendere maggiormente sostenibili le dinamiche della finanza pubblica e di destinare risorse al finanziamento di riforme della tassazione e della spesa pubblica. Si tratta inoltre di implementare il “bilancio di genere” e potenziare ulteriormente il “green budgeting”, così da poter avere un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Dicembre 2021.</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual</p> <p>(RIFORMA ABILITANTE)</p>	<p>L'obiettivo è implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio: un assetto contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2026</p>	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One LEGALE</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Salute



Riforma	Obiettivi
Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima	Nuova strategia sanitaria che consenta di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre più, il SSN come parte di un più ampio sistema di welfare comunitario.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro giugno 2022	Entrata in vigore del decreto ministeriale che preveda la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Riforma	Obiettivi
Nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. (RIFORMA SETTORIALE) (cfr. supra: Riforma Reti di Prossimità)	Nell'ambito della Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima), si prevede un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio "One-Health".
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro la metà del 2022. Presentazione alle Camere.	DDL. (Su materia analoga il Def indica come collegato un ddl in materia di attuazione del patto per la salute e di potenziamento della sanità territoriale).

Riforma	Obiettivi
<p>Riforma di interventi per anziani non autosufficienti (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>I principi fondamentali della riforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplificazione dell'accesso mediante punti unici di accesso sociosanitario, • individuazione di modalità di riconoscimento della non autosufficienza basate sul bisogno assistenziale, • assessment multidimensionale, • definizione di un progetto individualizzato che individui e finanzi i sostegni necessari in maniera integrata, favorendo la permanenza a domicilio, nell'ottica della deistituzionalizzazione, • potenziamento delle infrastrutture tecnologiche del sistema informativo della non autosufficienza.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro marzo 2023.</p>	<p>Adozione del disegno di legge delega in materia di non autosufficienza.</p> <p>L'art. 1, commi 159-171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede una graduale introduzione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti riferibili al Fondo nazionale per la non autosufficienza.</p>

Transizione ecologica



Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Le opere previste dal PNRR saranno sottoposte ad una speciale VIA statale per velocizzare i tempi di conclusione del procedimento, demandando a una Commissione lo svolgimento delle valutazioni de quo attraverso modalità accelerate, come già previsto per il PNIEC 2030.</p> <p>Verrà ampliata l'operatività del Provvedimento Unico in materia Ambientale ("PUA"): sostituirà ogni altro atto autorizzatorio, diventando la disciplina ordinaria a livello regionale e statale. Verrà rafforzata la capacità operativa del nuovo Ministero della transizione ecologica (MiTE).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro 2021.</p> <p>Presentazione alle Camere.</p>	<p>DDL delega legislativa per misure a regime (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge).</p> <p>Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Accelerare l'efficientamento energetico e la rigenerazione urbana, rimuovendo gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus (esempio necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti, come segnalato dall'ANCI, dalla rete delle professioni tecniche e dalle associazioni imprenditoriali, con attese fino a sei mesi per l'accesso agli archivi edilizi).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro maggio 2021.</p>	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
<p>Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile (RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Promuovere (in coordinamento con gli strumenti esistenti sul biometano nel settore dei trasporti), la produzione e l'utilizzo del biometano anche in altri settori, e nello specifico per ampliare la possibilità di riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2021 e fino al 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entro metà 2021, decreto legislativo attuativo della RED II (o una diversa normativa primaria) che istituirà un meccanismo atto a promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile in Italia (esclusi gli usi termoelettrici); • Entro fine 2021, un decreto attuativo del MiTE, per stabilire condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale. • Nel 2022 inizieranno le riconversioni degli impianti che entreranno gradualmente in funzione. <p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p> <p>L'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti.</p> <p>D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili". Provvedimento in vigore dal 15 dicembre 2021".</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p> <p>Con decreto del Ministro della transazione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno disciplinati gli incentivi per il biometano.</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione in materia ambientale (RIFORMA ABILITANTE)	<p>Continua il percorso da avviare con le misure urgenti inserite nel DL previsto per maggio 2021 sulla semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”).</p> <p>Con le misure a regime e l’attribuzione delle competenze in materia di energia in capo al Ministero della transizione ecologica (“MITE”) si dovrà realizzare una netta integrazione tra gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale e quelli del settore energetico (a partire dal PNIEC).</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro il 2021. Presentazione alle Camere.</p>	<p>DDL delega legislativa per misure a regime. (con decreti legislativi da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge).</p> <p>Il coordinamento tra PNRR e piani nazionali in materia di energia e cambiamento climatico potrà essere assicurato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, già istituito dal decreto-legge n. 22/2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Strategia nazionale per l’economia circolare	<p>In corso di revisione e aggiornamento la strategia esistente (2017). La nuova strategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) integrerà nelle aree di intervento ecodesign, eco prodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche; b) si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
<p>Entro giugno 2022.</p>	<p>Strategia nazionale. Il 30 settembre 2021 il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato in consultazione le Linee Programmatiche per la definizione della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare”, elaborate con il supporto dell’ISPRA e il contributo dell’Enea. La consultazione è rimasta aperta fino al 30 novembre 2021.</p>

Riforma	Obiettivi
Interventi contro il dissesto idrogeologico (RIFORMA SETTORIALE)	Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Superare le criticità di natura procedurale, legate alla debolezza e all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
La conclusione del processo di revisione normativa, in continuità con azioni avviate già nel 2020, è prevista per la metà del 2022.	Revisione del DPCM 28 maggio 2015 e del relativo "sistema ReNDiS". L'art. 22 del D.L. 152/2021 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie in questione, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Consulta il documento su One FISCALE Consulta il documento su One LAVORO

Riforma	Obiettivi
Contrasto del consumo del suolo (RIFORMA DI ACCOMPAGNAMENTO)	Affermare i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Disegni di legge S. 86 e abbinati (Riduzione consumo del suolo) e S. 1131 (Misure per la rigenerazione urbana), attualmente, all'esame del Senato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore (RIFORMA SETTORIALE)	La riforma si pone i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • omogeneizzazione delle procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale; • semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore; • semplificazione delle procedure di impatto ambientale; • condivisione a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili; • potenziamento di investimenti privati; • incentivazione dello sviluppo di meccanismi di accumulo di energia; • incentivazione di investimenti pubblico-privati nel settore.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2024. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Misure di sostegno all'idrogeno (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • L'introduzione dell'idrogeno come vettore energetico costituisce una novità assoluta nella gestione del sistema energetico.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro marzo 2023. Entrata in vigore.	Legge.

Riforma	Obiettivi
Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico (RIFORMA SETTORIALE)	Allineare la legislazione nazionale e regionale e introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici e di gas clima alteranti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021. Entrata in vigore.	La legge di Bilancio 2022 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (MiTE), di un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del MiTE di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività. Con il decreto MITE del 5 luglio 2021 si è conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica del "Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico". Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) • Ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno."
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro settembre 2022. Entrata in vigore.	Legge servizi idrici integrati. D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 Consulta il documento su One HSE

Riforma	Obiettivi
Semplificazione trasporto pubblico locale (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Accelerare le tempistiche di realizzazione di interventi. • Semplificare le procedure di valutazione di progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa, razionalizzando le responsabilità ed eliminando le duplicazioni di competenze nell'ambito della valutazione dei progetti all'interno della stessa Amministrazione.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>L'articolo 44, comma 1-ter prevede, in deroga al Codice degli appalti, semplificazioni per gli interventi PNRR relativi agli interventi per il trasporto pubblico locale a impianti fissi, eliminando il parere del Consiglio superiore lavori pubblici per interventi di importo minore o uguale a 100 milioni di euro.</p> <p>Una regolamentazione apposita individuerà l'allocazione di responsabilità e l'iter di approvazione dei progetti in ottica di semplificazione. La riforma sarà anche supportata dalla realizzazione di un'apposita piattaforma IT per gestire le procedure di pagamento.</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare procedure di infrazione sui rifiuti. • Colmare le lacune impiantistiche e gestionali. • Migliorare significativamente i dati medi nazionali. • Raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta in differenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>Consulta il documento su One HSE</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione interventi settore idrico (RIFORMA SETTORIALE)	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione e più efficace attuazione della normativa relativa al Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico. • Fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Si intende agire sulla normativa che regola il Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (Legge 205/2017, articolo 1, comma 516 e seguenti), facendo del Piano Nazionale lo strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico unificando le risorse economiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico previste dal Piano e semplificando le procedure, sia per quello che riguarda la formazione e aggiornamento.

Riforma	Obiettivi
Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI (RIFORMA SETTORIALE)	Accelerare l'iter di approvazione del Contratto di Programma quinquennale tra MIMS e RFI e delle sue variazioni annuali, per consentire di velocizzare la progettazione e la realizzazione dei lavori.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p>

Riforma	Obiettivi
Accelerazione iter di approvazione dei progetti ferroviari (RIFORMA SETTORIALE)	MIMS proporrà una modifica normativa, per anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Dicembre 2021.	<p>D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156"</p> <p>Consulta il documento su One FISCALE</p> <p>D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233"</p> <p>Consulta il documento su One LAVORO</p>

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure pianificazione strategica settore portuale (RIFORMA SETTORIALE)	Aggiornamento della pianificazione portuale sia a livello del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) sia a livello di Piano Regolatore Portuale (PRP).
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
Semplificazione procedure per impianti di fornitura energia elettrica a navi (RIFORMA SETTORIALE)	Definizione e approvazione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

La semplificazione dei procedimenti ambientali: la VIA “fast track”

di *Ilaria Agostinelli - KPMG, Tax & Legal - Environmental Laws*

[Torna al sommario](#)

Al fine di agevolare l’attuazione dei progetti compresi nel PNRR, nel primo provvedimento di attuazione del medesimo sono state introdotte significative modifiche alla procedura per l’ottenimento della valutazione di impatto ambientale (VIA), requisito preliminare a molti dei progetti previsti dal Piano, tra cui ad esempio quelli in ambito energetico. Per questi progetti è stata prevista una corsia accelerata, con termini stringenti e perentori. È stato, inoltre, istituito un organo dedicato in via esclusiva alla trattazione delle istanze di VIA ad essi relativi e sono state previste modalità di sostituzione degli organi competenti che rimangano inerti, tutte novità volte a garantire una rapida ed efficiente finalizzazione della procedura di VIA cd. “fast track”.

Il D.L. 77/2021 (“Governance del Piano nazionale per la ripresa e resilienza – PNRR – e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, noto anche come Decreto Semplificazioni bis) è il primo provvedimento

emanato per dare attuazione al PNRR, mediante l’introduzione, tra l’altro, di una serie di misure di semplificazioni procedurali che costituiscono le cd. “riforme abilitanti”.

In particolare, gli articoli da 17 a 28 del D.L. 77/2021, hanno previsto varie modifiche al D.Lgs. 152 del 2006 (il “Testo Unico Ambiente” - TUA), con particolare riferimento alla disciplina dei procedimenti ambientali e, tra questi, del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il procedimento di VIA

Il procedimento di VIA è definito dal TUA come il *“procedimento che comprende l’elaborazione e presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di autorizzazione del progetto”*.

Le valutazioni di impatto ambientale, come sopra definite, sono indispensabili per la realizzazione di opere sia pubbliche che private che possano avere conseguenze rilevanti sull’ambiente (quali, ad esempio, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per il riciclo dei rifiuti, etc.), oltre ad essere attività preliminari necessarie per l’attuazione di molti progetti legati al PNRR.

Le semplificazioni delle procedure ambientali previste dal D.L. 77/2021 si inseriscono nel solco

delle semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) poco meno di un anno prima, ampliandone la portata. L'intento, tra gli altri, di entrambi i provvedimenti era ed è sostanzialmente quello di ridurre la durata dei procedimenti ambientali. Si consideri che un procedimento di VIA aveva (ante riforme) una durata media superiore a due anni.

La VIA cd. "fast track" – le principali novità

Oltre alla semplificazione e all'accelerazione delle tempistiche relative al procedimento ordinario di VIA, una delle più rilevanti semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 è stata la creazione di una procedura di VIA "rapida", successivamente ampliata ed estesa dal D.L. 77/2021.

Le attività relative a quest'ultima procedura sono di competenza di una apposita Commissione tecnica, che svolge le proprie attività a tempo pieno alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

Il D.L. 77/2021 ha aumentato il numero dei componenti della Commissione tecnica (da venti a quaranta membri) e ne ha modificato la denominazione in "Commissione tecnica PNRR-PNIEC".

Campo di applicazione

Il comma 2 bis dell'articolo 8 del TUA è stato riformulato dal D.L. 77/2021, al fine di estendere il campo di applicabilità della procedura della VIA "fast track", ai progetti:

- (i) compresi nel **PNRR**;
- (ii) finanziati a valere sul **fondo complementare**;
- (iii) attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (**PNIEC**).

Al comma 2 ter dell'articolo 8 del TUA è stato inoltre previsto che le Commissioni tecniche preposte alle procedure di VIA (sia ordinaria che "fast track") elaborino **criteri tecnici e procedurali** in materia di VIA al fine di facilitare un'interpretazione ed applicazione coordinata ed omogenea delle norme.

Il comma 1 dell'articolo 8 del TUA stabilisce, inoltre, un **ordine di precedenza** che deve essere rispettato dalle Commissioni tecniche per le VIA (sia ordinaria che "fast track") *nella trattazione dei procedimenti. Segnatamente, deve essere garantita priorità ai progetti:*

- (i) aventi un comprovato valore economico superiore ai 5 milioni di euro;
- (ii) una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale;
- (iii) cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi; o
- (iv) relativi ad impianti già autorizzati e la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

Da rilevare, tra le modifiche rilevanti, che l'articolo 7 bis del TUA riconosce la particolare rilevanza dei **progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e PNIEC** (si veda *supra* quanto osservato con riferimento all'articolo 8 comma 2 bis del TUA), prevedendo che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione degli stessi costituiscano **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**. In aggiunta a quanto già osservato, detta previsione costituisce un presupposto strumentale a facilitare eventuali

procedure espropriative connesse alle opere oggetto dell'intervento.

I nuovi termini della procedura VIA "fast track"

Le modifiche apportate dal D.L. 77/2021 ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 25 del TUA, con la previsione di termini accelerati per la VIA "fast track", hanno sostanzialmente dimezzato le tempistiche (già abbreviate in via generale dal medesimo provvedimento legislativo) per l'ottenimento della VIA.

Infatti, salva la necessità di eventuali richieste di maggiori termini da parte del proponente, il procedimento vede applicati i seguenti termini (per complessivi 175 giorni massimi):

- **entro 15 giorni dall'istanza di avvio** del procedimento, l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell'istanza stessa e all'avvio della fase di consultazione (articolo 23, comma 3 del TUA);
- **entro 130 giorni dall'inizio della fase di consultazione**, la Commissione PNRR-PNIEC deve rendere il proprio parere (articolo 25, comma 2 bis del TUA);
- **entro 30 giorni successivi al parere** della Commissione PNRR-PNIEC, il direttore generale del MITE deve adottare il provvedimento di VIA (articolo 25, comma 2 bis del TUA).

Anche i termini relativi alla fase di consultazione di cui all'articolo 24 del TUA sono stati abbreviati e le varie fasi della consultazione sono state semplificate.

Al fine di incentivare le autorità competenti a rispettare i termini procedurali sopra indicati è stata poi introdotta la previsione di cui all'articolo 25, comma 2 ter del TUA, a norma della quale, in caso di mancato rispetto dei termini di legge per l'emissione della VIA, è riconosciuto al proponente il **rimborso del 50% dei diritti di istruttoria** di cui all'articolo 33 del TUA.

I poteri sostitutivi

Sempre al fine di garantire lo svolgimento e la definizione del procedimento di VIA senza "intoppi" burocratici, l'articolo 25, comma 2 quater del TUA come da ultimo modificato, prevede che, in caso di inerzia della Commissione tecnica competente, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi della L. 241/1990, deve acquisire entro 30 giorni il parere dell'ISPRA e adottare l'atto omesso entro i successivi 30 giorni. Si noti che questa previsione si applica sia alla Commissione per la VIA ordinaria che alla Commissione PNRR-PNIEC.

Nel caso di inerzia del direttore generale del MITE (o del direttore generale del Ministero della cultura eventualmente chiamato a rilasciare il parere di concerto) il titolare del potere sostitutivo, nominato secondo quanto sopra indicato, provvede al rilascio dell'atto di relativa competenza entro i successivi 30 giorni.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)



LAVORO

LAVORO PER AIUTARE LE AZIENDE ITALIANE A RIPARTIRE

Dalla grande esperienza di TuttoLavoro, Ipsoa e Indicalia nasce One LAVORO, la rivoluzionaria soluzione digitale Wolters Kluwer di aggiornamento e approfondimento pensata per i consulenti del lavoro che ti guida ogni giorno nel fornire ai tuoi clienti le migliori soluzioni per favorire la ripartenza. Un sistema intelligente che ti aggiorna sulle novità e ti permette di conoscere sempre tutte le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla normativa.

Con il tuo lavoro fai grande la differenza per sostenere le aziende italiane.

Scopri di più su info.wolterskluwer.it/one-lavoro

One LAVORO FA GRANDE LA DIFFERENZA

Mobilità sostenibile



Riforma	Obiettivi
Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (RIFORMA SETTORIALE)	Creazione di un portale a servizio dello Sportello Unico dei Controlli che permetterà l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Entro dicembre 2021.	D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 "Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)" Consulta il documento su One FISCALE

Riforma	Obiettivi
Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci (RIFORMA SETTORIALE)	Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano Rendere interoperabili i <i>Port Community System</i> , cioè gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale.
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

Riforma	Obiettivi
<p>Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti per l'adozione della eCMR</p> <p>(RIFORMA SETTORIALE)</p>	<p>Migliorare la digitalizzazione dei documenti di trasporto, punto fondamentale della strategia UE per la mobilità delle merci, come dimostrato dai Regolamenti europei 2020/1056 e 2020/1055 per facilitare lo scambio di informazioni elettroniche e l'utilizzo della "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" elettronica (eCMR) come parte dei controlli sulle operazioni di cabotaggio stradale.</p> <p>I principali benefici attesi dall'introduzione dell'eCMR in Italia sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • più sicurezza, velocità ed economicità dei flussi informativi; • semplificazione dei flussi informativi tra gli attori della catena logistica; • riduzione dei costi di emissione; • minore possibilità di errori e discrepanze tra le varie versioni del documento: del mittente, del trasportatore e del destinatario della merce; • maggiore trasparenza e facilità di controllo, in particolare per l'intermodalità e la duplicazione dei controlli, e per un monitoraggio delle operazioni e dell'accesso alle informazioni in tempo reale; • incentivo alla competitività delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di contratti di trasporto internazionale da parte delle imprese che già applicano il Protocollo. <p>In questo ambito è necessario intervenire anche sulla regolazione dei diritti e dei doveri tra clienti e fornitori di servizi all'interno della catena del valore logistica. Infine, per velocizzare il controllo delle merci e il flusso logistico, sarà prevista la possibilità di effettuare convenzioni con laboratori di analisi che possano contribuire a svolgere tali attività.</p>
Tempi realizzazione	Provvedimento atteso
Non indicato.	Non indicato.

M1C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo



Obiettivo generale

Risorse: € 23,89 miliardi

La componente M1-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) supportare la transizione digitale del sistema produttivo con incentivi agli investimenti privati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali), nonché in ricerca, sviluppo e innovazione
- 2) aumentare gli investimenti nel settore della microelettronica, per sostenere la competitività delle imprese strategiche e salvaguardare l'occupazione qualificata
- 3) completare la rete di telecomunicazioni nazionale in fibra ottica e 5G su tutto il territorio nazionale territorio, principalmente per ridurre il digital divide
- 4) realizzare un piano nazionale per l'economia spaziale a sostegno della transizione digitale e verde e della resilienza dell'Unione europea
- 5) promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, quale strumento di ripresa e resilienza del sistema produttivo, visto il tradizionale orientamento italiano all'export e il ruolo strategico svolto dalle imprese esportatrici
- 6) rafforzare le filiere produttive italiane facilitando l'accesso ai finanziamenti

Investimento 1: Transizione 4.0

Risorse: € 13,38 miliardi (*)

Riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta:

- 1) Credito di imposta per:
 - beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati)
 - beni strumentali immateriali 4.0
 - beni strumentali immateriali standard (software relativo alla gestione aziendale)
- 2) Credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione
- 3) Credito di imposta con attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 5,08 miliardi di euro stanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge).

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali generici non 4.0 è finanziato dal predetto fondo complementare, in quanto non presenta i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR.

Attuazione:

La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067) ha disposto:

- l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili;
- l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese;
- la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0.

Nella legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) è prevista la proroga:

- del credito di imposta beni strumentali materiali 4.0
- del credito di imposta beni strumentali immateriali 4.0
- del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Investimento 2: Innovazioni e tecnologia della microelettronica**Risorse: € 340 milioni**

Questa linea di intervento prevede contributi per sostenere gli investimenti in opere civili, impianti e attrezzature avanzate che consentano la produzione in volume di materiali e componenti innovativi nel campo della microelettronica.

L'importo dei contributi è pari al 40% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse

Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)**Risorse: € 6,71 miliardi**

Le risorse stanziare sono destinate a finanziare i seguenti progetti di connessione più rapida:

- "Italia a 1 Giga", che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree di fallimento del mercato di accesso di nuova generazione (NGA) grigia e nera. Tali aree saranno definite dopo il completamento di un esercizio di mappatura
- "Italia 5G", che dovrà fornire connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero aree in cui non sono state realizzate reti mobili, oppure sono disponibili solo reti 3G e non sono previste reti mobili 4G e/o 5G nel prossimo futuro o c'è un fallimento del mercato dimostrato
- "Scuole connesse", che dotano gli edifici scolastici di connettività a banda larga 1 Gigabit/s
- "Strutture sanitarie connesse", che forniscono connettività a banda larga 1 Gigabit/s alle strutture sanitarie pubbliche
- "Isole minori connesse", che forniranno connettività a banda ultra larga alle isole minori selezionate prive di collegamenti in fibra con il continente

Attuazione:

- Decreto 22 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico per la banda ultra-larga nelle isole minori

Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale**Risorse: € 1,49 miliardi (*)**

L'investimento contempla l'aggiudicazione di appalti e quattro progetti di tecnologia spaziale e satellitare: SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, In-Orbit Economy.

*Per questo investimento sono previsti ulteriori 800 milioni di euro finanziati dal Piano Complementare.

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

Risorse: € 1,95 miliardi

Si articola in due linee di intervento:

- 1) Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST. L'intervento si pone l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che eroga contributi e prestiti agevolati a imprese italiane operanti sui mercati esteri (inclusi dal 2020 i paesi membri dell'Unione Europea). Le risorse finanziarie saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI italiane per favorirne lo sviluppo della competitività, in termini di innovazione e sostenibilità.
- 2) Competitività e resilienza delle filiere produttive: si tratta di un sostegno finanziario erogato alle imprese, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, per progetti che interessano catene del valore strategiche chiave, come i programmi di sviluppo industriale, i programmi di sviluppo per la tutela dell'ambiente, la mobilità sostenibile e le attività turistiche.

Attuazione:

Alla Sub-Misura "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST" (M1C2 Investimento 5.1) è stata data attuazione con Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 del 30 settembre 2021 e correlate Circolari operative degli Interventi:

- n. 01/PNRR/394/2021 "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale";
- n. 02/PNRR/394/2021 "Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)";
- n. 03/PNRR/394/2021 "Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema".

Presentazione domande: dal 28 ottobre 2021 al 31 maggio 2022 (termine prorogato dal Comitato Agevolazioni della Simest il 2 dicembre 2021), salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, pari a 1,2 miliardi di euro, di cui 480 milioni riservati alle PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Investimento 6: Sistema della proprietà industriale

Risorse: € 30 milioni

Le risorse stanziare sono destinate a finanziare progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (*Proof of Concept*) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l'obiettivo di conferire valore all'innovazione e incentivare l'investimento nel futuro.

[Tabella Riforme - Digitalizzazione e proprietà industriale](#)

Bonus beni strumentali 4.0: come funziona nel settore sanitario

di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il bonus beni strumentali 4.0 non trova la sua applicazione esclusivamente nel **settore manifatturiero** ma, come vedremo nel proseguo, anche grazie a una serie di interventi degli addetti ai lavori nonché ai documenti di prassi e di approfondimento pubblicati nel corso degli anni dal Ministero dello Sviluppo economico, il beneficio in parola può essere applicato in ambiti molto diversi, tra cui, il **settore sanitario**.

Sul punto è di fondamentale importanza richiamare la circolare n. 48610 del 1° marzo 2019, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico, con la quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in materia di “iper ammortamento” - valevoli, dunque, anche per il bonus beni strumentali 4.0 che ha sostituito la precedente disciplina agevolativa mantenendo fermi tutti i criteri e i requisiti applicativi - frutto delle esigenze espresse dagli operatori del mondo sanitario e dalle relative associazioni di categoria.

Beni materiali strumentali 4.0 nel settore sanitario

Come chiarito dalla suddetta circolare, gli **investimenti in beni materiali** in chiave **Industria 4.0** nel settore sanitario sono riconducibili alle seguenti **quattro macrocategorie**:

- apparecchiature per la diagnostica per immagini;
- apparecchiature per la radioterapia e la radiocirurgia;
- robot;
- sistemi automatizzati da laboratorio.

Apparecchiature per la diagnostica per immagini

Per quanto riguarda le apparecchiature per la diagnostica per immagini, viene fatto riferimento a tutte le tecniche e processi necessari alla creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche, ossia alla c.d. “**medical imaging**”. Tali apparecchiature risultano composte dalla componente che racchiude la fonte di energia utilizzata - radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni e fenomeni ottici - un lettino per il paziente e una postazione di lavoro comprensiva del relativo software, necessario per l’elaborazione e la ricostruzione dei dati e la successiva visualizzazione su monitor delle immagini. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria il **tomografo computerizzato**, c.d. “TC”, che consente di riprodurre immagini del corpo umano sia in sezione sia tridimensionali, sfruttando l’attenuazione di un fascio di radiazioni ionizzanti nel passaggio attraverso il paziente; il **tomografo a risonanza magnetica**, c.d. “RMN”,

il cui principio di funzionamento si basa sulla diversa risposta dei tessuti biologici sollecitati da un campo magnetico; i **sistemi radiografici ad arco**, utilizzati in ambito interventistico per avere immagini tridimensionali dinamiche, come la guida in tempo reale per l'esplorazione di strutture vascolari e dagli ecografi in grado di riprodurre immagini grazie alla registrazione degli echi dalle interfacce acustiche tessutali. Infine, possono rientrare in tale categoria anche tutte le apparecchiature della **medicina nucleare** (i.e. PET, SPECT, etc.) nelle quali il processo diagnostico avviene attraverso la rappresentazione visiva della distribuzione del corpo umano di radionuclidi iniettati nel paziente e tutte le apparecchiature per la mineralometria ossea computerizzata, c.d. "MOC".

Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia

In merito alle apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia, viene fatto riferimento a tutti quei beni utilizzati per il trattamento delle cellule tumorali. Tali macchinari, grazie a particolari software incorporati in essi, permettono il trattamento terapeutico con la massima precisione, in quanto, utilizzando dosi di radiazioni ionizzanti, riescono a localizzare, focalizzare e intervenire sull'area tumorale. In tale categoria rientrano i sistemi integrati per la radioterapia avanzata e gli altri componenti indispensabili al trattamento, quali, i sistemi dedicati al centraggio, al posizionamento automatico e all'immobilizzazione del paziente nonché i sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica che, in virtù dei sistemi di calcolo

integrati per l'elaborazione delle traiettorie del braccio robotico, permettono l'esecuzione di interventi chirurgici non invasivi.

Robot

All'interno della voce denominata robot, invece, sono comprese tutte le diverse tipologie di robot e **sistemi robotizzati** impiegati nel settore sanitario per **scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi**. A tale riguardo, la categoria comprende tutti i robot chirurgici necessari per eseguire interventi ad alta precisione e poco invasivi, composti essenzialmente da una console chirurgica, centro di controllo per mezzo del quale il chirurgo gestisce direttamente il robot, dal c.d. "carrello paziente" che rappresenta il componente operativo del sistema ed è provvisto di braccia per l'azionamento degli strumenti chirurgici sui quadranti del campo operatorio e dal c.d. "carrello visione" che funge da supporto visivo durante il processo attraverso la combinazione delle funzioni di elaborazione video/immagine e di elaborazione elettronica/software. Infine, in tale categoria, rientrano anche tutti i sistemi per la riabilitazione robotica (i.e. sistemi costituiti da esoscheletri integrati con software basati sull'IA) dedicati a pazienti affetti da patologie del sistema nervoso.

Sistemi automatizzati da laboratorio

L'ultima categoria approfondita dalla circolare concerne i sistemi automatizzati da laboratorio ossia tutti i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche. In particolare, viene fatto riferimento a sistemi complessi interfacciati

con i sistemi informatici di laboratorio (**LIS**) in grado di automatizzare e digitalizzare l'intero processo di analisi microbiologica, partendo dall'identificazione del campione da analizzare, dalla semina dello stesso fino ad arrivare all'incubazione intelligente e alla lettura automatica delle piastre.

Allegato A della legge n. 232/2016 e componenti software

Come si evince dalla citata circolare, tutte le **apparecchiature** sopra descritte possono essere ricondotti a quei macchinari classificati al primo gruppo, punto tre dell'Allegato A della legge n. 232/2016, ossia "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".

Infine, con riferimento alla **componente software** delle suddette apparecchiature, è opportuno ricordare che tutti i beni risultano dotati di applicativi indispensabili allo svolgimento delle relative funzioni e, pertanto, come già chiarito dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, nel caso in cui il software sia **embedded** in un bene riconducibili alle categorie di cui all'Allegato A della legge n. 232/2016 e venga acquistato unitamente allo stesso, **non si deve operare una distinzione** tra il bene materiale e il bene immateriale.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

Bonus beni strumentali e transizione ecologica: nuove misure fino al 2026

di Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi -
KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il **decreto Sostegni ter** recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 e, tra le varie misure, ha previsto un'**integrazione alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali**. Il decreto **amplia il plafond** per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obiettivi di **transizione ecologica**, inclusi nel PNRR.

Ambito applicativo

Con la pubblicazione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) sono state apportate talune modifiche alla disciplina del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**. In particolare, il comma 1 dell'art. 10 del decreto integra il nuovo comma 1057-*bis* dell'art.

1 della legge n. 178/2020, introdotto dall'art. 1, comma 44, lettera b, legge n. 234/2021 (**legge di Bilancio 2022**) che ha previsto le nuove misure del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il periodo dal 2023 al 2025.

Le nuove disposizioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, prevedono che tutte le imprese effettuanti investimenti in **beni materiali** strumentali nuovi - indicati, quindi, nell'Allegato A della legge n. 232/2016 - dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, il bonus è riconosciuto nella misura del:

- **20% del costo**, per quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **5% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Inoltre, a differenza della precedente versione dell'agevolazione e stante all'attuale formulazione normativa, i plafond così determinati sembrano non riguardare ogni singola annualità, ma essere previsti **per l'intero periodo di validità del bonus**, ossia 2023-2025.

Per completezza occorre ricordare che il beneficio in parola è stato prorogato anche con riferimento agli investimenti in **beni immateriali** strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle

tipologie previste dall'Allegato B della legge n. 232/2016. Per esso sono previste, suddivise per ogni annualità, le seguenti aliquote:

- **fino al 31 dicembre 2023** (ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero **entro il 30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tali investimenti, a differenza di quanto previsto per i beni materiali 4.0, è presente uno specifico riferimento al limite massimo annuale di costi ammissibili (1 milione di euro per ogni anno del triennio di riferimento 2023-2025).

L'integrazione prevista dal decreto Sostegni ter

In aggiunta a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022, il decreto Sostegni ter integra il contenuto del comma 1057-*bis*, inserendo tale periodo:

“Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economica e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 5 per cento** del costo fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili pari a **50 milioni di euro**”.

Come suindicato, anche all'interno della disciplina del bonus beni strumentali vengono premiate, mediante l'innalzamento del valore della soglia dei costi complessivamente ammissibili nel periodo di riferimento, tutte quelle imprese che effettuano investimenti in beni materiali - inclusi nel PNRR - con obiettivi di transizione ecologica.

Da una prima lettura del dettato normativo, sembrerebbe, quindi, che per l'ultimo scaglione - al quale verrà applicata la medesima percentuale, pari al 5% - siano previsti **due plafond distinti**, ossia:

- per gli investimenti in beni materiali 4.0, il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;

- per gli **investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica** (individuati con apposito decreto ministeriale), il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni.

Sicuramente, saranno necessarie ulteriori indicazioni da parte del Legislatore finalizzate all'individuazione di quali siano gli investimenti che possono beneficiare di tale integrazione - che saranno, appunto, individuati con apposito decreto ministeriale - nonché al coordinamento con le, già esistenti, misure per gli investimenti effettuati nella fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Oltre a ciò, come già evidenziato, sarà necessario ricevere conferma circa i limiti di spesa, i quali risulterebbero complessivi per tutto il triennio 2023-2025 e non più annuali come previsto per la precedente disciplina nonché per gli stessi beni immateriali 4.0.

Monitoraggio del nuovo credito d'imposta da parte del MEF

Ai sensi del comma 3 dell'art. 10, D.L. n. 4/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze effettuerà il **monitoraggio della fruizione** del nuovo credito d'imposta. Infine, il comma 2 dispone che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è stimato in circa 11 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

M1C3 - Turismo e cultura 4.0



Obiettivo generale

Risorse: € 6,68 miliardi

La componente M1-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese modernizzando le infrastrutture materiali ed immateriali del patrimonio artistico
- Migliorare la fruibilità e l'accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione di barriere fisiche e cognitive al patrimonio
- Rigenerare i borghi attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici
- Migliorare la sicurezza sismica e la conservazione dei luoghi di cultura e assicurare il ricovero delle opere d'arte coinvolte da eventi calamitosi
- Rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici
- Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della cultura
- Sostenere la ripresa dell'industria turistica culturale e creativa

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale

Risorse: € 500 milioni

La misura si articola in interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano intesi a migliorare l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali.

Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate.

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

Risorse: € 300 milioni

L'intervento mira a rimuovere le barriere architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di istituzioni culturali italiane. Gli interventi saranno abbinati ad attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei

Risorse: € 300 milioni

L'intervento è volto a migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati settore culturale/creativo (musei, cinema e teatri italiani, pubblici e privati). Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza.

Attuazione:

Ministero della Cultura "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1, Investimento 1.3 - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La procedura telematica per la compilazione e l'invio delle istanze sarà attiva dalle ore 11 del 27 dicembre 2021 alle ore 16 del 18 marzo 2022."

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi

Risorse: € 1,02 miliardi

L'investimento mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale dei tanti piccoli Borghi italiani, centri storici che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano.

Tale investimento è integrato nel "Piano Nazionale Borghi", un programma volto a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree più lontane dai grandi centri urbani, basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio del turismo. Le azioni sono strutturate intorno a progetti culturali integrati a livello locale.

Gli interventi devono vertere su:

- recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- incoraggiamento della creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Attuazione:

Il Ministro della Cultura, con nota del 9 dicembre 2021, ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi".

Tali Linee di indirizzo individuano una linea di azione specifica dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati con la quale sarà finanziata la realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione o Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

Le Regioni, ai fini di cui sopra, devono presentare al Ministero della Cultura (MIC) entro il 15 marzo 2022 il Progetto di rigenerazione sociale ed economica di un borgo storico, la cui strategia sia coerente con le predette Linee di indirizzo del Ministro della Cultura e con le linee di sviluppo regionali.

Il 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l'Avviso "Progetti di Rigenerazione Culturale e Sociale dei Piccoli Borghi Storici". L'avviso pubblico si riferisce a una delle due linee di azione in cui si articola l'intervento, la Linea B, che mira a realizzare progetti locali di rigenerazione culturale in almeno 229 borghi storici. In particolare, 380 milioni di euro andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 20 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022.

Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

Risorse: € 600 milioni

L'investimento si pone l'obiettivo di valorizzare gli edifici storici rurali al fine di incrementare l'afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese, ma anche di migliorare la tutela del paesaggio circostante.

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

Risorse: € 300 milioni

L'investimento mira a rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini storici delle città italiane, in particolar modo valorizzando ed evidenziando i beni culturali all'interno di questi.

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)

Risorse: € 800 milioni

Sarà realizzato un piano di interventi preventivi antisismici per ridurre la vulnerabilità sismica dei luoghi di culto ed evitare, oltre alle spese di ricostruzione delle chiese distrutte, la perdita di opere d'arte.

Si prevede di agire su tre linee:

- mettere in sicurezza prevenendo i danni da terremoto i luoghi di culto;
- restaurare il patrimonio Fondo Edifici di Culto (FEC);
- realizzare depositi dove collocare le opere d'arte coinvolte negli eventi sismici.

Si privilegeranno le regioni del Centro Italia già colpite da eventi sismici importanti.

Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

Risorse: € 300 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano. Si prevede di agire su tre linee di intervento:

- costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti, costruzione di nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati;
- investimenti innovativi per potenziare le attività di produzione e formazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, anche in termini di nuovi strumenti di produzione audiovisiva, internazionalizzazione e scambi culturali, allestimento di un laboratorio fotochimico per la conservazione delle pellicole;
- attività di sviluppo di infrastrutture ("virtual production live set") ad uso professionale e didattico tramite e-learning, digitalizzazione e modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzamento delle capacità e competenze professionali nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.

Investimento 3.2: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde

Risorse: € 160 milioni

Due le linee di azione dell'intervento:

- la prima ("Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore") mira a supportare gli operatori culturali e creativi nell'attuazione di strategie digitali e nell'accrescimento delle proprie capacità gestionali;
- la seconda ("Promuovere l'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa") mira a incoraggiare un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale lungo tutta la filiera, riducendo l'impronta ecologica, promuovendo l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in chiave di economia circolare, per orientare il pubblico verso comportamenti ambientali più responsabili.

Investimento 4.1: Hub del turismo digitale

Risorse: € 114 milioni

Obiettivo della misura è la creazione di un Polo del Turismo Digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che permetta all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta. L'investimento finanzierà l'infrastruttura digitale, i modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e i servizi digitali di base per le imprese turistiche.

Attuazione:

Bando della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo del 5 ottobre 2021 n. 567 “Acquisizione di dataset per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia” scaduto il 21 ottobre 2021.

Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Risorse: € 1,78 miliardi

L’investimento è diretto ad aumentare la qualità dell’ospitalità e potenziare il turismo sostenibile, privilegiando fonti rinnovabili a minor consumo di energia. Gli interventi sono diversi e puntano a migliorare il turismo di montagna sia per le infrastrutture sia per i servizi, ristrutturare gli immobili storici anche grazie all’ingresso di capitali privati, facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori, rinnovare le strutture alberghiere.

La misura comprende una pluralità di interventi, tra cui:

- credito fiscale per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane;
- un fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI);
- l’attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi nel settore;
- il potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico.

Attuazione:

Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) prevede:

- l’istituzione del Fondo Ripresa e Resilienza Italia: finanziamento di progetti di turismo sostenibile;
- l’istituzione della sezione speciale turismo nel fondo di garanzia per le PMI;
- un credito di imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro a favore delle imprese turistiche per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli immobili;
- un credito di imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e i tour operator;
- l’istituzione di un Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese.

Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici

Risorse: € 500 milioni

L'obiettivo dell'investimento è di sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma e per i percorsi nazionali meno noti.

L'investimento si compone di sei linee di intervento:

1. "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto valore storico e architettonico della città di Roma;
2. "Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici;
3. #LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche;
4. #Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane;
5. #Roma 4.0, vertente su digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti;
6. #Amanotesa, volta all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (quali mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali) attraverso l'inclusione di criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla pubblica autorità.

Riforma 2: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche

L'obiettivo della riforma è dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma prevedrà interventi di formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare al meglio l'offerta.

[Tabella Riforme -Professioni](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Tour operator e agenzie di viaggio: 98 milioni per lo sviluppo digitale

di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

È stato adottato, con un'azione integrata del Ministero del Turismo e del Ministero dell'Economia e delle finanze, il decreto interministeriale recante le modalità applicative per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 152/2021, meglio noto come **tax credit tour operator e agenzie di viaggio**, da collocarsi sotto il tetto della **M1-C3 del PNRR** e, più in particolare, all'interno dell'investimento 4.2 "Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche".

Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione

Il contributo può essere riconosciuto ai soggetti con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, ovvero sia tutti coloro che svolgono:

- attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
- attività delle agenzie di viaggio;
- attività dei tour operator.

In aggiunta, il decreto evidenzia che le **imprese** interessate devono essere per così dire

"virtuose" e, cioè, non in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria. Per di più, ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il richiedente, deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva nonché in situazione di regolarità fiscale.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione e il recupero degli incentivi erogati.

Incentivi riconoscibili

L'agevolazione in esame si sostanzia in un credito d'imposta fino al 50% dei costi sostenuti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel rispetto delle somme stanziare, vale a dire:

- 18 milioni di euro per l'anno 2022;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 60 milioni di euro per l'anno 2025.

È poi assicurata una quota di riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è attualmente pari a 98 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse europee, statali e/o regionali.

Gli incentivi **non sono cumulabili** con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso,

non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Spese ammissibili

Al fine di poter fruire del beneficio, i soggetti devono sostenere costi ed investire in attività di sviluppo digitale di cui all'art. 9, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 83/2014, tra le quali riscontriamo:

- impianti wi-fi (solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Inoltre, la norma prevede come gli investimenti o le attività di sviluppo digitale appena elencati dovranno, a pena di decadenza dell'incentivo:

- a) essere realizzati presso una **sede operativa in Italia** attiva alla presentazione della domanda;
- b) recare nella scheda progetto una **descrizione compiuta e dettagliata degli interventi** oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- c) essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- d) essere **conclusi entro il termine di 12 mesi** dall'inizio dell'intervento, prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Rimane, in ogni caso, fermo il termine massimo del 31 dicembre 2024, data entro la quale gli interventi di sviluppo digitale dovranno essere necessariamente ultimati.

Sono **esclusi** dalle spese ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alla intermediazione commerciale.

In aggiunta, si richiede che la dimostrazione circa l'effettività del sostenimento dei costi debba risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o

in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

Per ottenere il beneficio in oggetto, occorre presentare un'apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la **piattaforma online**, le cui modalità di accesso saranno definite dallo stesso Ministero.

Modalità di fruizione del credito d'imposta e rendicontazione

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quanto alle modalità di rendicontazione, le imprese, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, possono in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta. La norma chiarisce che:

- tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le fatture devono essere quietanzate;
- le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

La digitalizzazione dei beni culturali fra diritto d'Autore e Codice dei Beni Culturali

di **Alessandro Legnante e Ginevra Iannucci** - KPMG, Tax&Legal - Intellectual Property & Data Protection

[Torna al sommario](#)

Il PNRR si sviluppa in sei missioni intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. La prima delle sei missioni “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” stanziava complessivamente oltre 49 miliardi con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori fortemente in crisi a causa della pandemia ma fondamentali per l’Italia, e cioè turismo e cultura. Le azioni tese alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico saranno il fulcro di tale missione. Sono previsti molteplici interventi e, tra questi, investimenti per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Le attività annunciate nel quadro della prima missione del PNRR contemplano non solo interventi concreti su quanto conservato in

musei, archivi, biblioteche e altri luoghi, ma anche operazioni di digitalizzazione dell’ingente patrimonio a disposizione nel nostro paese cosicché tutti, dai cittadini agli stranieri, dagli addetti del settore agli esperti, potranno beneficiare del patrimonio culturale in modi, forme e tempi del tutto diversi e nuovi.

La digitalizzazione del patrimonio culturale è in grado di cambiare radicalmente i luoghi dell’arte e l’arte in sé, e di oltrepassare i limiti dello spazio e del tempo, così come quelli della disponibilità economica che ogni persona possiede per viaggiare e visitare quei luoghi.

Tuttavia, sono sorte questioni che si prospettano di complessa risoluzione date le molteplici tematiche coinvolte tra cui, principalmente, le correlazioni tra diritto d’autore e diritto dei beni culturali, ovvero il novero di normative potenzialmente applicabili alla materia, e inerenti tanto le modalità di acquisizione quanto le possibilità di riutilizzare le riproduzioni digitali di beni culturali pubblici non protetti dal diritto d’autore.

Più nel dettaglio, fra tali normative possiamo ricordare: la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41), la *Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale* (Direttiva UE 2019/790), il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. n. 42/2004) e la *Direttiva relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico* (Direttiva UE n. 2019/1024).

Nodo principale di tale difficile compatibilità è correlato all’art. 14 della Direttiva UE 2019/790, il quale, con riferimento opere delle arti visive

di dominio pubblico, prevede infatti che: *“Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore.”*

Il legislatore italiano, con il decreto attuativo in vigore dal 12 dicembre 2021, ha recepito l’art 14 della Direttiva UE 2019/790 citato in precedenza, specificando però che, con esclusivo riferimento ai Beni Culturali, si applicheranno unicamente le norme del *Codice dei beni culturali*.

In altri termini, in base alla nuova disposizione che verrà inserita nella Legge sul diritto d’autore, sarà possibile diffondere, condividere, anche online, e riutilizzare, anche per finalità commerciali, copie non originali di opere d’arte entrate nel pubblico dominio, ma per le riproduzioni di beni culturali rimarranno applicabili le disposizioni del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Giova ricordare che - per quanto strano ciò possa sembrare - le opere d’arte non sono tutte “uguali” dal punto di vista della legge, ovvero che non sono tutte considerabili quali beni culturali in senso stretto e/o per i fini della disciplina alle stesse applicabile. Sono “beni culturali” in senso proprio, infatti, solo quelli definiti come tali nel Codice dei Beni Culturali (D.L. 30 dicembre 2008 conv. in L. 27 febbraio 2009 n. 14 e successive modifiche).

Nella definizione normativa dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali, in cui è riportato un vasto e variegato elenco, si afferma che sono beni culturali i beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e a persone giuridiche private senza scopo di lucro che *“presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico”*.

La logica sottesa parte dall’idea di bene culturale quale testimonianza materiale avente valore di civiltà, anche indipendentemente dal suo valore propriamente artistico.

In Italia, l’uso commerciale delle immagini di tali beni in pubblico dominio, esposti o no a pubblica vista, è fortemente limitato dal Codice dei Beni Culturali, che richiede l’autorizzazione degli enti proprietari o che hanno in consegna o in gestione il bene. Nello specifico, sono gli articoli 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali che riservano a tali soggetti il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dal soggetto medesimo.

L’articolo 108 del Codice prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dal soggetto che ha in consegna il bene in considerazione dei modi e delle finalità della riproduzione: l’importo minimo è comunque fissato per provvedimento dell’amministrazione concedente.

Nonostante le modifiche apportate al predetto Codice dei Beni Culturali nel 2014 e nel 2017, non è ancora possibile riprodurre immagini di beni in pubblico dominio per fini commerciali.

Queste restrizioni rappresentano un grandissimo ostacolo per documentare e dare visibilità al patrimonio italiano.

Il richiamo al Codice dei beni culturali e alle condizioni stabilite per la riproduzione digitale di questi beni, già da alcuni criticata in occasione dell'esame del decreto attuativo, potrebbe quindi minare alcune delle azioni specificamente contemplate nel PNRR per la ripresa e per dare nuova linfa al settore della cultura.

Per questo motivo, i critici reclamavano l'introduzione di tutte le eccezioni e limitazioni richieste dalla Direttiva UE 2019/790, nonché quelle opzionali ed al fine di una piena attuazione e compatibilità con la Direttiva e soprattutto richiedevano gli opportuni emendamenti al Codice dei beni culturali.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

M2C1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare



Obiettivo generale

Risorse: € 5,27 miliardi

La componente M2-C1 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare;
- sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile;
- sviluppare progetti integrati (circolarità, mobilità, rinnovabili).

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Risorse: € 1,5 miliardi

Questo investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

Attuazione:

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 396 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 117/MATTM del 24 novembre 2021).

Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:

- Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata" (dotazione finanziaria 600 milioni di euro);
- Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro);
- Linea di intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" (dotazione finanziaria: 450 milioni di euro).

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Per tutte e tre le linee di intervento, le proposte possono essere presentate dal 14 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare

Risorse: € 600 milioni

Questo investimento prevede il sostegno a progetti altamente innovativi per il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti da filiere strategiche come le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, inclusi pannelli fotovoltaici e pale eoliche), l'industria della carta e del cartone, il tessile, le plastiche.

Attuazione:

- Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397 di approvazione dei criteri di selezione dei progetti
- Avvisi del Ministero della transizione ecologica pubblicati il 15 ottobre 2021 (modificati con Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 118/MATTM del 24 novembre 2021). Gli avvisi sono relativi alle seguenti linee di intervento:
 - Linea di intervento A “Ammodernamento (anche con ampliamento degli impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.
 - Linea di intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro).

Le proposte possono essere presentate dal 16 dicembre 2021 al 14 febbraio 2022.

- Linea di intervento C “Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs) compresi i rifiuti di plastica c.d. Marine litter” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 20 dicembre 2021 al 18 febbraio 2022.
- Linea di intervento D “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. Textile Hubs” (dotazione finanziaria: 150 milioni di euro). Le proposte possono essere presentate dal 21 dicembre 2021 al 21 febbraio 2022.

Il 60% delle risorse complessive è destinato alle Regioni del Centro-Sud.

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Risorse: € 800 milioni

Obiettivo della misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel settore agroalimentare mediante l’utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e promuovendo la digitalizzazione del settore e l’utilizzo delle energie rinnovabili.

L’intervento sostiene:

- investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari);
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici;
- l’innovazione dei processi di produzione, dell’agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain).

- (*) Per questo investimento sono previsti ulteriori previsti ulteriori 1,2 miliardi di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

[Consulta il documento su One FISCALE](#)

[Consulta il documento su One HSE](#)

Investimento 2.2: Parco agrisolare	Risorse: € 1,5 miliardi
<p>La misura sostiene gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati; • creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento; • installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 	
Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Risorse: € 500 milioni
<p>L'investimento sostiene, attraverso contributi in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (es. riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40% a seconda dei casi applicativi); • l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0; • l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni; • l'ammodernamento della lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva. 	
Investimento 3.1: Isole verdi	Risorse: € 200 milioni
<p>Questo investimento prevede il finanziamento e l'attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti in materia di energia (quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili, e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e rifiuti (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti).</p> <p>Attuazione:</p> <p>Ministero della Transizione Ecologica, Decreto del Direttore Generale per il clima, l'energia e l'aria 25 novembre 2021 "Programma Isole Verdi, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2021, n. 296.</p> <p>I progetti dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: clea@pec.minambiente.it entro e non oltre le ore 24:00 del 13 aprile 2022.</p>	
Investimento 3.2: Green communities	Risorse: € 135 milioni
<p>L'investimento mira a sostenere la nascita e la crescita di 30 Green Communities, cioè comunità locali coordinate e associate tra loro, che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.</p>	
Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Risorse: € 30 milioni
<p>Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per sensibilizzare alle sfide ambientali e climatiche.</p> <p>I contenuti digitali saranno costituiti da podcast, lezioni video per le scuole, video e articoli.</p> <p>Sarà resa disponibile anche una piattaforma online con tutto il materiale educativo più rilevante sulle tematiche ambientali, e verranno coinvolti influencer e leader di pensiero per massimizzare la diffusione dei messaggi più rilevanti.</p>	

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare

La riforma prevede l'aggiornamento della strategia nazionale entro giugno 2022.

Con la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare", incentrata su ecoprogettazione ed ecoefficienza, si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio", supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040. Nello specifico la nuova strategia interesserà anche le seguenti aree di intervento: ecoprogettazione ed innovazione di prodotto, bioeconomia, blue economy, materie prime critiche.

La nuova strategia comprenderà le seguenti misure:

- un nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che possa consentire, da un lato, lo sviluppo di un mercato delle materie prime seconde, dall'altro il controllo e la prevenzione di fenomeni di gestione illecita dei rifiuti;
- lo sviluppo di sistemi di incentivazione fiscale per supportare l'utilizzo di materiali derivanti dalle filiere del riciclo;
- una revisione del sistema di tassazione per rendere il riciclo più conveniente dello smaltimento in discarica;
- la promozione del diritto al riuso e alla riparazione;
- la riforma dei sistemi di EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi per supportare il raggiungimento degli obiettivi comunitari;
- il rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione End of Waste, Criteri Ambientali Minimi e l'applicazione di detti strumenti a settori strategici: costruzioni, tessile, plastiche, RAEE);
- il supporto allo sviluppo di progetti di simbiosi industriale, anche attraverso strumenti normativi e finanziari.

Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Questa riforma prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta.

Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali

Questa riforma consiste nel supporto tecnico del Governo alle autorità locali (Regioni, Province, Comuni) per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti e per le procedure di gara.

Il supporto per le procedure di gara deve garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento delle procedure competitive al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici.

L'assistenza tecnica copre anche gli appalti pubblici verdi.

[Tabella Riforme - Strategia nazionale per l'economia circolare](#)

Nuove misure per rinnovare la filiera agroalimentare

di Sara Nuzzaci e Arianna Latino - KPMG,
Tax&Legal - PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Con un nuovo decreto, è stata introdotta una grande opportunità di rilancio per il mercato agroalimentare / agro-energetico mediante lo strumento dell'**accordo di filiera** - introdotto con la legge Finanziaria del 2003 e ritenuto aderente alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per rilanciare il mercato agricolo.

Tali nuove misure sono collocate all'interno della **Missione 2, Componente 1** del PNRR.

Un solo **obiettivo**: creare interventi integrati a carattere interprofessionale e con rilevanza nazionale.

A ben vedere, tali accordi, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi **segmenti della filiera agroalimentare**, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Più in particolare, il contratto di filiera, sottoscritto con il Ministero, si fonda e rinviene le proprie basi, a sua volta, su un accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale.

L'accordo di filiera, nella specie, individua il soggetto proponente (il referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del programma), gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Il programma

Il programma deve essere articolato in diverse tipologie di **interventi ammissibili** in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Lo stesso deve altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e sovranazionali applicabili.

I vari attori coinvolti

Il primo luogo troviamo il **proponente** che può rivestire una delle seguenti forme giuridiche:

a) società cooperative agricole e loro **consorzi**, i **consorzi di imprese**, le **organizzazioni di produttori agricoli** e le **associazioni** di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute

ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

c) enti pubblici;

d) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

e) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

f) reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Sono invece classificabili come **soggetto beneficiario**, ai sensi del decreto:

a) le **imprese** come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società **cooperative** e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in **reti di imprese**, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le **organizzazioni di produttori agricoli** e le **associazioni** di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) le **società** costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese

commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;

d) gli **organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza**, come definiti dal Regolamento UE n. 702/2014, iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Infine, al momento della prestazione della domanda, i beneficiari devono essere:

a) regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ove tenuti alla relativa iscrizione;

b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

- e) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea.

Ambito oggettivo

Gli interventi agevolabili riguardano:

- a) investimenti** in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) costi** per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai **regimi di qualità**.
- e) progetti di ricerca e sviluppo** nel settore agricolo.

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di **contributo in conto capitale** e/o di **finanziamento agevolato**, con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

Domanda di accesso e istruttoria

Il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso da redigersi su un apposito format del Ministero.

Alla domanda devono essere allegati il **programma**, l'**accordo di filiera**, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, la **scheda sintetica del progetto**, predisposta da ciascun soggetto beneficiario, contenente la descrizione del progetto e delle principali linee di intervento nonché l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili.

Le domande saranno vagliate dal Ministero e, in caso di valutazione positiva, verrà sottoscritto il contratto e, successivamente, saranno erogate le agevolazioni.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)



HSE MANAGER

IL MIO OBIETTIVO PIANIFICARE LA SOSTENIBILITÀ

One HSE È LA NUOVA SOLUZIONE WOLTERS KLUWER PER GLI HSE MANAGER

La nuova soluzione di informazione, aggiornamento e pratica professionale che ti garantisce risposte, soluzioni e strumenti operativi per tutte le fasi della tua attività. Un motore di ricerca intelligente, guide pratiche e approfondimenti dei migliori esperti, adempimenti, sanzioni, modulistica, procedure, check list, supporti didattici personalizzabili, consultabili da qualunque device.

Grazie a One HSE sei sempre al passo con l'evoluzione normativa e tecnica, velocizzi e migliori la qualità del tuo lavoro garantendo la compliance HSE.

Scopri di più su one.it/hse

One HSE FA GRANDE LA DIFFERENZA

M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile



Obiettivo generale

Risorse: € 23,78 miliardi

La componente M2-C2 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione.
- Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi.
- Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali.
- Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).
- Sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Risorse: € 1,10 miliardi

Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture.

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Risorse: € 2,20 miliardi

L'investimento mira a sostenere le comunità energetiche, cioè le coalizioni organizzate di utenti che collaborano tra loro per produrre, consumare e gestire energia pulita attraverso uno o più impianti locali. Le comunità possono avere una composizione molto varia (cooperative, associazioni senza scopo di lucro, condomini, attività commerciali e imprese del territorio...).

In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia.

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso offshore)**Risorse: € 675 milioni**

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici galleggianti con una capacità di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e di altrettanti impianti da 100 MW integrati con combinazione di varie tecnologie²⁹, nonché delle infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali).

Investimento 1.4: Sviluppo biometano**Risorse: € 1,92 miliardi**

L'investimento si propone di:

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli già esistenti verso la produzione di biometano per l'industria, i trasporti e il riscaldamento;
- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati esclusivamente a metano/biometano e dotati di attrezzi per l'agricoltura di precisione;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nel terreno.

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid**Risorse: € 3,61 miliardi**

L'intervento è finalizzato ad aumentare l'affidabilità, la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico nazionale, così da portare ad almeno 4.000 MW la quantità di energia proveniente da impianti di fonti rinnovabili (FER), convertire all'elettrificazione dei consumi almeno 1.500.000 utenti e aprire nuovi scenari in cui potranno avere un ruolo anche i prosumer, i consumatori-produttori di energia.

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si concretizza in interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione, agli eventi meteorologici estremi (vento/caduta di alberi, ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici), nonché a ridurre la probabilità di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed economiche negative per le aree interessate.

Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse**Risorse: € 500 milioni**

L'investimento si pone l'obiettivo di creare 10 hydrogen valleys, cioè aree industriali con economia in parte basata su idrogeno, per promuovere a livello locale la produzione e l'uso di H₂ nell'industria e nei trasporti.

Per contenere i costi verranno utilizzate aree dismesse già collegate alla rete elettrica, per installare in una prima fase elettrolizzatori per la produzione di idrogeno mediante sovra-generazione FER o produzione FER dedicata nell'area.

Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate**Risorse: € 2 miliardi**

L'investimento è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale**Risorse: € 230 milioni**

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in aree di servizio autostradali, vicino ai porti e in prossimità dei terminal logistici.

Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde e/o di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno.

Il primo passo sarà lo sviluppo di elettrolizzatori ad alta pressione (grado di maturità tecnologica 5-7) e di sistemi di stoccaggio ad alta capacità, con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità tecnologica 3-5).

La priorità verrà data alle aree in cui sono possibili sinergie con i distributori per camion a lungo raggio, così da aumentare utilizzo e domanda di idrogeno e ridurre i costi di produzione.

Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno**Risorse: € 160 milioni**

L'investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni:

- produzione di idrogeno verde e pulito;
- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettro-carburanti;
- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)**Risorse: € 600 milioni**

L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che gli investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)**Risorse: € 600 milioni**

L'investimento punta a realizzare 11 km di rete destinata alla metropolitana, 85 km di rete destinata ai tram, 120 km di filovie e 15 km di funivie.

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica**Risorse: € 741,3 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo di infrastrutture necessarie per promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica, aumentare il numero dei veicoli (pubblici e privati) a emissioni zero e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, realizzando entro il 2026 oltre 20.000 punti di ricarica rapida in autostrada e nei centri urbani.

Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi**Risorse: € 3,639 miliardi(*)**

La misura prevede tre interventi:

- rinnovo flotta regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti;
- rinnovo flotta treni per trasporto regionale e intercity con mezzi a propulsione elettrica e a idrogeno;
- rinnovo parco veicoli dei Vigili del Fuoco con veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a biometano.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori **600 milioni** di euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. 59/2021 (convertito in legge).

Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie**Risorse: € 1 miliardo**

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante due progetti:

- il primo verte sulle competenze tecnologiche necessarie per mettere in funzione impianti manifatturieri in questi due settori;
- il secondo riguarda gli stabilimenti industriali per la produzione di pannelli flessibili.

La gestione della misura è affidata a Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo economico.

Investimento 5.2: Idrogeno**Risorse: € 450 milioni**

L'investimento punta a espandere il mercato dell'idrogeno realizzando in Italia un grande impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le molecole dell'acqua separando l'idrogeno dall'ossigeno.

Investimento 5.3: Bus elettrici**Risorse: € 300 milioni**

L'investimento è finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi.

Attuazione:

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 29 novembre 2021, n. 478 "Misura M2C2-Investimento 5.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il sostegno alla trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi", Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2022, n. 6.

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

Risorse: € 250 milioni

L'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde mediante l'istituzione di un fondo dedicato da 250 milioni di euro ("Green Transition Fund", GTF) con una strategia di investimento focalizzata ad esempio su rinnovabili, economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno

La riforma prevede le seguenti azioni:

- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal. Il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

[Tabella Riforme - Semplificazione impianti rinnovabili onshore e offshore](#)

Riforma 2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile

La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni.

[Tabella Riforme - Promozione dello sviluppo di gas rinnovabile](#)

Riforma 3: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico teso a promuovere l'idrogeno come fonte di energia rinnovabile. Tale quadro deve includere:

- regolamenti tecnici di sicurezza in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno;
- una procedura di autorizzazione accelerata con uno sportello unico per ottenere l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala (per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW);
- la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete;
- un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di prezzo ai consumatori;
- procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura Padana fino agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;
- il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto (TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite.

[Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno](#)

Riforma 4: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno

La riforma consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.

[Tabella Riforme - Misure di sostegno all'idrogeno](#)

Riforma 5: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa

La riforma consiste nell'adozione di una normativa che attribuisca competenze chiare per l'approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale e nella semplificazione della procedura di pagamento.

[Tabella Riforme - Semplificazione trasporto pubblico locale](#)

M2C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici



Obiettivo generale

Risorse: € 15,36 miliardi

La componente M2-C3 intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) aumento dell'efficiamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato;
- 2) stimolo agli investimenti locali, creazione di posti di lavoro, promozione della resilienza sociale ed integrazione delle energie rinnovabili.

Investimento 1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica

Risorse: € 800 milioni

L'investimento prevede la progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire:

- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
- l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;
- la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti;
- lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Attuazione:

Avviso del MIUR per entrare a far parte della Green Community, nell'ambito del Piano RiGenerazione Scuola – Scadenza: 15 ottobre 2021.

Investimento 1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari

Risorse: € 411,7 milioni

La misura si pone l'obiettivo di intervenire su 48 edifici giudiziari entro la metà del 2026 efficientando 290.000 mq (con un risparmio pari a circa 2.500 tCO₂ e 0,7 Ktep all'anno con conseguente riduzione delle emissioni di 2,4Kt CO₂ l'anno). L'intervento si focalizza sull'efficientamento e sulla manutenzione di beni esistenti.

Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici

Risorse: € 13,95 miliardi (*)

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica.

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Agevolati anche interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici.

(*) Per questo investimento sono previsti ulteriori 4,56 miliardi euro finanziati dal fondo complementare di cui al D.L. n. 59/2021 (convertito in legge)

Attuazione:

Il disegno di legge di bilancio 2022 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

Investimento 3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento

Risorse: € 200 milioni

L'investimento finanzia 20 progetti per lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento o l'estensione a nuovi utenti di quelle già esistenti la costruzione di impianti/connessioni per il recupero di calore di scarto per 360 MW.

Viene data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, ovvero quello basato sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.

Si articola in quattro azioni principali:

Lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici: il portale deve sostenere i cittadini e gli operatori nella gestione dei progetti di efficientamento energetico e deve essere una comoda fonte di informazioni per i decisori politici. Deve contenere informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare nazionale, che dovrebbero aiutare le imprese e i cittadini a decidere di migliorare il rendimento energetico dei loro immobili. Deve essere istituito uno sportello unico per fornire assistenza e tutte le informazioni utili ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la mappatura energetica degli edifici, la conformità alla normativa settoriale, la valutazione del potenziale di efficienza e la selezione delle priorità d'intervento, compresi i piani di riconversione in fasi, la selezione degli strumenti promozionali più appropriati allo scopo e la formazione delle competenze professionali.

Rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile. Il Piano d'informazione e formazione deve tenere conto della necessità di sviluppare sia iniziative specifiche volte a colmare le lacune informative degli utenti finali nel settore residenziale, sia adeguate attività di formazione sugli incentivi e sugli interventi più efficaci per le imprese che offrono servizi energetici, per quelle che effettuano interventi e per gli amministratori di condominio. Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto delle esigenze derivanti dalla misura del Superbonus, al fine di massimizzarne l'efficacia e gettare le basi per una cultura duratura dell'efficienza nel settore dell'edilizia.

Aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica: Con la revisione delle disposizioni di legge relative all'istituzione e alla gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e decreto interministeriale del 22 dicembre 2017) devono entrare in vigore modifiche volte a promuovere il potenziamento e un maggiore utilizzo delle risorse disponibili.

Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC: Si deve effettuare un riesame regolamentare volto a promuovere una gestione più efficiente delle risorse specificamente destinate al programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC).

Tabella Riforme - Transizione ecologica

Come applicare il superbonus 110% nel supercondominio

di Gianluca Stancati, Stefano Rizzo, Giulia Spigariol e Stefano Mazzocchetti - KPMG, Tax&Legal - Eco-Sisma Bonus Service Line

[Torna al sommario](#)

A seguito della pubblicazione della legge di Bilancio per il 2022, considerata anche la **stretta sulle unifamiliari**, la **proroga lunga** per i **condomìni** permette di consolidare le ottime previsioni di crescita degli investimenti registrate per questi ultimi, consentendo, altresì, un'attenta e opportuna programmazione degli interventi di recupero aventi a oggetto edifici di dimensioni rilevanti.

Secondo l'ultimo report pubblicato da ENEA a inizio dicembre 2021, gli interventi sui condomini rappresentano quasi il 50% degli investimenti, con una crescita del 20% rispetto ai mesi precedenti, muovendo quasi 5 miliardi di valore. I dati forniti da ENEA evidenziano quindi un consistente aumento mensile del numero delle asseverazioni trasmesse e della portata degli investimenti.

Il mercato, quindi, inizia finalmente a recepire le **opportunità di incentivazione** e il superbonus

comincia a esplicitare concretamente i suoi effetti. Ma per la gestione dei **progetti** che interessano **contemporaneamente più edifici** permangono ancora incertezze, specie sotto un profilo strettamente operativo.

Per queste ragioni, l'Amministrazione Finanziaria è tornata a fornire nuove indicazioni sulla concreta applicazione della disciplina del superbonus nelle realtà immobiliari più complesse, quale il c.d. **supercondominio**, intendendosi per tale la fattispecie legale, non tipizzata, che si riferisce a una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale e legati tra loro dall'esistenza di impianti e servizi destinati all'uso e al godimento comune.

Nonostante l'art. 1117-*bis* c.c. stabilisca che le disposizioni in materia di condominio negli edifici si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più edifici ovvero più condomini abbiano "parti comuni", l'operatività del superbonus in queste fattispecie straordinarie ha incontrato spesso **difficoltà di adattamento** e **dubbi procedurali**, anche con riguardo alle modalità per comunicare l'esercizio delle opzioni alternative di fruizione dei benefici.

Le deliberazioni dell'assemblea

Le Entrate ammettono **delibere assembleari separate e autonome** per gli edifici che si inseriscono in un complesso condominiale.

Al fine di promuovere e semplificare le approvazioni degli interventi edilizi in sede assembleare, il legislatore ha previsto per il superbonus

110% un **sistema agevolativo di deliberazione** imperniato sulla regola della c.d. “**maggioranza qualificata**”.

Dunque, in parziale deroga alla disciplina garantistica dell’art. 1136 e seguenti c.c., il comma 9-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi superbonus, degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art. 121 dello stesso decreto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore** dell’edificio.

Il caso sottoposto alle Entrate nella risposta a interpello n. 23 del 2022 riguarda un complesso condominiale formato da più fabbricati indipendenti, in cui ciascun fabbricato addiviene alla deliberazione sugli interventi riguardanti le parti comuni dello stesso edificio nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa con autonomia e separata assemblea deliberativa.

Tale dinamica, precisa l’Agenzia, non investe tuttavia aspetti di natura fiscale.

L’approvazione di opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni in ambito condominiale si fonda, invero, su concetti di natura prettamente civilistica.

A fronte, quindi, dei chiarimenti espressi dall’Amministrazione finanziaria è stato precisato che, ai fini del superbonus, è necessario che i lavori astrattamente rientranti nel

perimetro dell’agevolazione siano **validamente deliberati dall’assemblea condominiale** nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.

Prevalente destinazione residenziale

L’esigenza di accertare la “prevalente destinazione residenziale” ai fini del superbonus ex art. 119 del decreto Rilancio si riscontra anche nel caso di interventi realizzati sui **supercondomini**.

Il principio, affrontato in precedenza all’interno dei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (paragrafo 2 della circolare n. 24/E/2020 e p.to 4.4.2 della circolare n. 30/E/2020), si sostanzia nella volontà espressa dal legislatore di agevolare interventi su edifici che siano in prevalenza adibiti ad uso abitativo.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello n. 10 del 2022, l’Amministrazione finanziaria stabilisce che qualora la **superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50%** della superficie complessiva degli edifici che compongono il **supercondominio**, compresi quelli che non hanno servizi energetici in comune con gli altri edifici ed eventualmente provvisti di accesso autonomo dall’esterno, il superbonus spetterà, per le spese relative a interventi realizzati sulle parti comuni, esclusivamente ai detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Attestazione della prestazione energetica degli edifici

Seguendo un approccio analitico, in caso di supercondominio, il superamento delle classi di efficientamento energetico si verifica **in modo autonomo** con riferimento a ciascun edificio oggetto di intervento.

Le Entrate, in tal modo, ribadiscono nuovamente l'indicazione contenuta nei precedenti documenti di prassi (risposta a interpello n. 94 del 2021 e circolare n. 30/E del 2020, p.to 5.2.4).

Per gli interventi di efficientamento energetico, la **verifica del rispetto dei requisiti** necessari per accedere al superbonus dovrà, infatti, essere effettuata **con riferimento a ciascun edificio**. Più nel dettaglio, il doppio passaggio di classe va attestato mediante gli appositi APE convenzionali ante e post-intervento predisposti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

In concreto, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 119 del decreto Rilancio, le relative spese rientrano nel superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il complesso condominiale medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l'edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

Infine, in linea con quanto già previsto, l'Agenzia riserva la possibilità di fruire del superbonus per eventuali interventi "trainati" sulle abitazioni, ai soli condòmini dell'edificio oggetto dell'intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.

Le comunicazioni verso l'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria, nella risposta a interpello n. 23 del 2022, si esprime altresì sulle modalità operative per la **Comunicazione dell'opzione alternativa di sconto in fattura**.

L'Agenzia specifica che in caso di **supercondominio**, composto quindi da più fabbricati "staccati" all'interno di un medesimo complesso condominiale e identificati dallo **stesso codice fiscale**, restano invariate le modalità di redazione dei modelli telematici.

In merito, l'Agenzia delle Entrate, ricordando i contenuti del provvedimento direttoriale n. 283847 dell'8 agosto 2020 e delle istruzioni per la compilazione della Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi edilizi, ammette la possibilità di predisporre **tanti modelli di Comunicazione** inerenti agli interventi - trainanti - su parti comuni condominiali **quanti sono i fabbricati interessati** dagli interventi.

[Per maggiori approfondimenti su queste tematiche clicca qui >](#)

M4C2 - Dalla ricerca all'impresa



Obiettivo generale

Risorse: € 11,44 miliardi

La componente M4-C2:

- 1) mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;
- 2) fornisce sostegno al sistema della ricerca pubblica, alle competenze e alla mobilità dei ricercatori nonché alla cooperazione pubblico-privato a livello nazionale e dell'UE.

Si basa su tre pilastri principali:

- miglioramento della base scientifica;
- forti legami tra imprese e scienza (trasferimento di conoscenze e tecnologia);
- sostegno all'innovazione delle imprese (in particolare PMI, start-up).

Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di significativo interesse nazionale (PRIN)

Risorse: € 1,8 miliardi

Il Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 per garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica.

Le principali aree di intervento del PNR riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente.

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche).

I progetti finanziati - che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven - sono selezionati dal MUR sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità del progetto di ricerca.

Attuazione:

- Le linee guida relative alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.
- Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale della ricerca, decreto direttoriale 2 febbraio 2022 n. 104. Il bando stanziava circa 749 milioni di euro per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) per il 2022. I progetti – con un finanziamento massimo di 250 mila euro ciascuno e la possibilità di avere nel ruolo di coordinatore scientifico anche ricercatori con contratto a tempo determinato sia di tipo A sia di tipo B – possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei tre macrosettori determinati dall'European Research Council (ERC): scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, scienze sociali e umanistiche.

Le proposte progettuali potranno essere presentate, in inglese, esclusivamente attraverso il sito <https://prin.miur.it/> a partire dalle ore 15:00 del 7 febbraio ed entro le ore 12:00 del 31 marzo 2022.

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

Risorse: € 600 milioni

L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli in Italia.

La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori.

Almeno parte del finanziamento sarà collegato all'assunzione di un ricercatore a termine e a brevi periodi di mobilità per attività di insegnamento o ricerca in altre aree d'Italia e all'estero.

Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base

Risorse: € 1,61 miliardi

L'investimento mira a finanziare fino a un massimo di 15 grandi programmi di ricerca e innovazione, realizzati grazie a collaborazioni tra Università, centri di ricerca e imprese così da promuovere una ricaduta della ricerca scientifica nell'economia reale.

Verranno messi in atto processi di coinvolgimento dei cittadini e di trasferimento di tecnologia e competenze al territorio, alle aziende, alla Pubblica Amministrazione.

Attuazione:

- Le linee guida relative alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.
- Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, decreto 28 dicembre 2021 n. 3264: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca". La dotazione finanziaria di 1,08 miliardi di euro, di cui: 400 milioni per le infrastrutture del settore "Scienze fisiche e ingegneria", 200 milioni a testa per "Ambiente" e "Salute e Cibo", 100 milioni per "Innovazione sociale e culturale", 90 milioni ciascuno per "Data, computing e infrastrutture di ricerca digitali" e "Energia".

Le Infrastrutture di Ricerca (IR) coinvolte sono quelle del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR) e potranno presentare domanda di partecipazione i soggetti pubblici (EpR ed Università), sia in modalità singola che in compagine, per finanziare il potenziamento di IR a priorità alta, la creazione di nuove a priorità alta e media o la creazione di reti tematiche/multidisciplinari di IR a priorità alta e media.

Le domande di finanziamento, che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro e che possono essere rimborsate fino al 100%, devono riguardare o il potenziamento di infrastrutture di ricerca già presenti nel PNIR e indicate a priorità alta, o la creazione di nuove infrastrutture sempre presenti nel PNIR e indicate a priorità alta e media, o la creazione di reti tematiche o multidisciplinari di infrastrutture di ricerca esistenti, presenti nel PNIR a priorità alta e media.

I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del Ministero dell'università e della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 31 gennaio e fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2022. La durata del progetto è di 30 mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, con proroghe eventualmente concesse dal ministero ma senza andare oltre il 31 dicembre 2025.

- Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, decreto 28 dicembre 2021 n. 3265: "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione". Il bando, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro a disposizione, ha come obiettivo il rafforzamento e il completamento della filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di trasferimento tecnologico, incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all'innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati e l'introduzione di modelli gestionali innovativi.

Le Infrastrutture tecnologiche di innovazione – per le quali devono essere presentate domande con costi ammissibili tra i 10 e i 20 milioni di euro nel caso di interventi di ammodernamento e tra i 20 e i 40 milioni se nuove realizzazioni – devono avere preferibilmente carattere multifunzionale.

Le proposte progettuali possono essere presentate da enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dai soggetti inseriti nella sezione “Enti e Istituzioni di ricerca” dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, da università e scuole superiori a ordinamento speciale istituite dal Ministero che dovranno, però, obbligatoriamente avvalersi del contributo di soggetti privati che cofinanzino l’iniziativa attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato: i finanziamenti arriveranno fino a un massimo del 49% delle spese ammissibili.

I proponenti potranno presentare le proposte progettuali, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 26 gennaio e fino alle ore 12:00 del 10 marzo 2022.

Le iniziative dovranno durare 3 anni, con proroghe eventualmente concesse dal ministero ma senza andare oltre il 31 dicembre 2025.

Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies

Risorse: € 1,6 miliardi

Questa misura mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione.

La selezione avverrà sulla base di bandi competitivi, a cui potranno partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader coordinatore.

Sarà fondamentale per ottenere il finanziamento la creazione o il rinnovo di importanti strutture di ricerca, il coinvolgimento dei privati, **il supporto** alle start-up e alla generazione di spin off.

Attuazione:

- Le linee guida relative alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 sono state approvate con decreto del Ministro dell’Università 7 ottobre 2021 n. 1141.
- Ministero dell’Università e della Ricerca - decreto direttoriale 16 dicembre 2021 n. 3138, rettificato con decreto direttoriale 18 dicembre 2021 n. 3175: pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies. Attraverso questo avviso pubblico, che ha una dotazione finanziaria di 1,6 miliardi di euro, il ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) finanzia la creazione di 5 Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 (PNR 2021-2027). I 5 CN dovranno essere creati rispetto alle seguenti tematiche: Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech); Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; Mobilità sostenibile; Bio-diversità. I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali possono essere esclusivamente le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR. Le proposte progettuali potranno essere presentate, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 17 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2022.

Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”**Risorse: € 1,3 miliardi**

La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di “leader territoriali di R&I” (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi:

- attività innovative di formazione in sinergia tra università e settore privato mirata alla riduzione del mismatch tra competenze acquisite durante gli studi universitari e quelle richieste dalle aziende
- svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con università e piccole e medie imprese del territorio
- supporto per start-up
- coinvolgimento della comunità locale su temi di sostenibilità e innovazione.

La selezione dei progetti da finanziare avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- la qualità scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale;
- l’effettiva attitudine a stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI;
- la capacità di generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società leader;
- l’effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali.

Attuazione:

- Avviso pubblico del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale per gli ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno. Il bando è finanziato con risorse comprese nel Fondo complementare pari a 350 milioni di euro (suddivisi in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) – Scadenza: 12 novembre 2021.
- Le linee guida relative alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.
- Ministero dell'Università e della Ricerca - decreto 30 dicembre 2021 n. 3277: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S". Attraverso questo avviso pubblico, che ha una dotazione finanziaria di 1,3 miliardi di euro, il ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Gli Ecosistemi – che dovranno essere organizzati con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l'Hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca – sono reti di università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, e intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali.

Gli Ecosistemi – per i quali si prevede finanziamento tra 90 e 120 milioni di euro ciascuno – hanno l'obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio. Le risorse a disposizione andranno a finanziare attività di ricerca applicata, di formazione per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle università, la valorizzazione dei risultati della ricerca con il loro trasferimento all'impresa, il supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività e i servizi di incubazione e di fondi venture capital.

- Le proposte per la creazione degli ecosistemi dovranno, tra gli altri criteri, prevedere che almeno il 40% delle risorse finanziarie sia destinato ad attività realizzate nelle regioni del Mezzogiorno e che almeno il 40% del personale assunto o destinatario di borse di studio o di ricerca a tempo determinato sia donna. È inoltre richiesto che ogni ecosistema si avvalga di almeno 250 persone coinvolte nel programma di ricerca e innovazione e che il numero di Spoke si compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10.
- I proponenti potranno presentare le proposte progettuali – che dovranno essere accompagnate da lettere di endorsement da parte dei Presidenti delle Regioni coinvolte come sedi di Hub – esclusivamente attraverso la piattaforma informatica GEA del ministero dell'università e della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 24 gennaio e fino alle ore 12:00 del 24 febbraio 2022.

Investimento 2.1: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important Project of Common European Interest)

Risorse: € 1,3 miliardi

L'obiettivo della misura è di integrare l'attuale fondo IPCEI, di cui all'art. 1 comma 232 della legge di bilancio per il 2020, con risorse aggiuntive.

Attuazione:

- Decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2021 n. 165 .
- Decreti 7 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2021 n. 198.

Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe

Risorse: € 200 milioni

L'obiettivo della misura è sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell'ambito del programma comunitario Horizon Europe. In particolare, il sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: i) High Performance Computing, ii) Key digital technologies, iii) Clean energy transition; iv) Blue oceans - A climate neutral, sustainable and productive Blue economy; v) Innovative SMEs.

Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria

Risorse: € 350 milioni

L'obiettivo della misura, attuata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), consiste nel sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale) incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico.

L'obiettivo del processo di semplificazione e razionalizzazione dei centri auspicato dalla misura è quello di aumentare i servizi tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di punta.

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

Risorse: € 1,58 miliardi

Questa misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo finanzia la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.

In particolare, la misura finanzia fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo finanziamento), con un research manager per ogni infrastruttura.

Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utenti, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up.

Attuazione:

Le linee guida relative all'Investimento 3.1 sono state approvate con decreto del Ministro dell'Università 7 ottobre 2021 n. 1141.

Investimento 3.2: Finanziamento di start-up**Risorse: € 300 milioni**

La misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo nazionale per l'innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative beneficiarie del Fondo. L'investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 miliardi di euro).

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese**Risorse: € 600 milioni**

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:

- l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
- incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.

È, inoltre, prevista, la creazione di uno hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.

Nello specifico, la misura, attuata dal MUR, prevede l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

Agli investimenti sopra indicati si affianca la seguente riforma:

Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità

La riforma sarà attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. La riforma spingerà verso un approccio più sistematico alle attività di R&S, superando l'attuale logica di riassegnazione delle risorse favorendo la condivisione, e sarà orientata alla semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata, con un impatto significativo in quanto si eviteranno la dispersione e la frammentazione delle priorità, grazie anche al supporto dalla prima componente della Missione. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un ruolo fondamentale sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture.

[Tabella Riforme - Istruzione e Ricerca](#)

[Scopri le soluzioni Wolters Kluwer per il PNRR.](#)

[Le soluzioni di aggiornamento, monitoraggio, interpretazione ed approfondimento di Wolters Kluwer ti possono aiutare a cogliere tutte le opportunità del PNRR.](#)

[Scopri di più >](#)

Accordi per l'innovazione: la riforma arriva con il PNRR

di Sara Nuzzaci, Gerardo Zamponi e Arianna Latino - KPMG, Tax&Legal - PNRR Service Line

[Torna al sommario](#)

Il Ministro dello Sviluppo economico ha siglato un nuovo decreto per disciplinare i (tanto attesi) **accordi per l'innovazione**, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una **dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro**. La nuova norma ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, già previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate. Il decreto è al momento al vaglio della Corte dei Conti.

Ambito operativo

Gli accordi per l'innovazione devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire

percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea e di rilevanza strategica per l'accrescimento della **competitività tecnologica** di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i **livelli occupazionali** e accrescere la presenza delle **imprese estere nel territorio nazionale**.

Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzati euro 1.000.000.000.

Un unico obiettivo, come asserito dal Ministro **Giorgetti: rafforzare la competitività** del tessuto produttivo del nostro Paese.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti, anche qualora intendano procedere in forma congiunta:

- a) le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero di trasporto a terra ai sensi dell'art. 2195, n. 1) e n. 3), c.c., ivi comprese le imprese artigiane;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al n. 5) dell'art. 2195 c.c. in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i Centri di ricerca.

Inoltre, i beneficiari devono presentare taluni **presupposti** dettagliati nello stesso decreto, tra i quali si segnalano:

- a) essere regolarmente costituiti in **forma societaria** e iscritti nel Registro delle imprese;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
- c) trovarsi in **regime di contabilità ordinaria** e disporre di **almeno due bilanci approvati**. A tal fine il soggetto proponente può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che ne detiene, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, una quota non inferiore al 20% del proprio capitale sociale. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la quota di capitale sociale assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta, nonché l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Progetti ammissibili

Le progettualità agevolabili devono prevedere la realizzazione di **attività di ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale**, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo

previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di **nuovi prodotti, processi o servizi** o al notevole **miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, come riportate nell'allegato n. 1 al decreto, nell'ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma "Orizzonte Europa" e, cioè:

- tecnologie di fabbricazione;
- tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche;
- tecnologie abilitanti emergenti;
- materiali avanzati;
- intelligenza artificiale e robotica;
- industrie circolari;
- industria pulita a basse emissioni di carbonio;
- malattie rare e non trasmissibili;
- impianti industriali nella transizione energetica;
- competitività industriale nel settore dei trasporti;
- mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
- mobilità intelligente;
- stoccaggio dell'energia;
- sistemi alimentari;
- sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia;
- sistemi circolari.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro**, avere una **durata non superiore a 36 mesi** ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Spese e costi ammissibili

Rientrano all'interno del perimetro dell'agevolazione i costi e le spese sostenute per:

- il **personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di **collaborazione** con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico **assegno di ricerca**, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto (sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali);
- gli **strumenti** e le **attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di **consulenza** e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le **spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento UE n. 2021/695;
- i **materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo diretto** alla spesa e, eventualmente, del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il **limite massimo** dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel **limite** del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Sono poi previste regole specifiche nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca.

Procedura e valutazione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni occorre che sia definito l'accordo per l'innovazione tra il Ministero dello Sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'**attivazione della procedura negoziale**, i proponenti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico la domanda di agevolazioni con l'intera documentazione tecnica inerente al progetto.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.

Nel caso in cui le attività istruttorie si concludano con **esito positivo**, si procederà alla definizione dell'accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

[Per maggiori approfondimenti
su queste tematiche clicca qui >](#)

M5C1 – Politiche per il lavoro



Obiettivo generale

Risorse: € 6,66 miliardi

L'obiettivo strategico di questa componente è:

- Aumentare il tasso di occupazione, facilitando le transizioni lavorative e dotando le persone di formazione adeguata
- Ridurre il mismatch di competenze
- Aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei giovani, in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati

Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

Risorse: € 600 milioni

L'investimento mira a rafforzare i Centri per l'Impiego per garantire l'effettivo servizio a favore di disoccupati e imprese. La misura include investimenti infrastrutturali, lo sviluppo di osservatori regionali del mercato del lavoro e dell'interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e nazionali, l'attività di formazione per gli operatori dei centri.

Investimento 1.2: Creazione di nuove imprese femminili

Risorse: € 400 milioni

L'obiettivo di questa misura è contribuire a innalzare il livello di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e, in particolare, sostenere la partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali.

La misura si prefigge di:

- rimodulare gli attuali sistemi di sostegno all'imprenditoria femminile per aumentare la loro efficacia;
- agevolare la realizzazione di progetti imprenditoriali già stabiliti e operanti;
- supportare le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale;
- creare con una mirata attività comunicativa un clima favorevole all'imprenditorialità femminile.

Attuazione:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2021, Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2021 n. 296 del 14 dicembre 2021, recante "Modalità d'intervento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie".

Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere**Risorse: € 10 milioni**

Questa misura ha lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre il divario retributivo di genere attraverso la creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che dovrà migliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese.

Attuazione:

La legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede, dal 1° gennaio 2022, l'istituzione della certificazione della parità di genere, demandando ad apposito DPCM la definizione, tra l'altro, dei parametri minimi per il conseguimento della stessa. Analogamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e con l'obiettivo di dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che include le politiche per le donne tra i propri obiettivi generali, viene prevista l'adozione di un Piano strategico nazionale per individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Investimento 1.4: Sistema duale**Risorse: € 600 milioni**

La misura migliora l'accesso al mondo del lavoro per i giovani e gli adulti senza diploma, attraverso l'incremento della partecipazione all'educazione formale e a quella professionale nonché alla formazione attraverso il sistema duale, che include anche l'apprendistato.

Attuazione:

Con il DM 26 novembre 2021, n. 226, sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Investimento 2.1: Servizio Civile Universale**Risorse: € 650 milioni**

L'obiettivo dell'investimento è di rafforzare il Servizio Civile Universale per incrementare il numero di giovani impegnati in attività di formazione non formale e accrescere le loro conoscenze e competenze. La misura include azioni per aumentare la consapevolezza sull'importanza di una cittadinanza attiva, per promuovere l'occupabilità dei più giovani e la coesione sociale con particolare attenzione alla transizione ecologica e digitale.

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti riforme:

Riforma 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione

L'obiettivo di questa riforma è realizzare un'offerta ampia di politiche attive e attività di formazione professionale per accompagnare il re-inserimento nel mercato. La riforma riguarderà i lavoratori in transizione, chi percepisce reddito di cittadinanza, NASPI e Cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori. La misura comprende azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare.